

R.G. n. 2658/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marianna Galioto	Presidente
dr. Rossella Milone	Consigliere
dr. Manuela Cortelloni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 2658/2024**, promossa in grado di appello

DA

Parte_1 (DE 147795378), in persona del legale rappresentante *pro - tempore* *Parte_2*, elettivamente domiciliata in Padova, Galleria Borromeo n.3, presso lo studio dell'avv. Mattia Dalla Costa, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessia Ferraro;

appellante

CONTRO

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro - tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, via Fratelli Gabba n. 3, presso lo studio dell'avv. Matteo Orsingher, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Fabrizio Sanna;

appellata - appellante incidentale

Avente ad oggetto: contratto di licenza - inadempimento contrattuale - tutela opera di design industriale

Sulle seguenti conclusioni

Per *Parte_1*

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, anche in sede di appello incidentale

In via preliminare

Dichiarare la nullità della sentenza per difetto di motivazione come esposto in narrativa.

Dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale di **CP_1** per i punti 5, 6 e 8 delle conclusioni di parte appellata.

Nel merito

A integrale riforma della sentenza N. 1796/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – pubblicata in data 19.02.2024, non notificata, nella causa civile di I grado iscritta al n. 54659/2018 R.G.:

1. Accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da Parte 1

[...] a CP_1 a titolo di *under reporting* delle royalty dovute in base al Contratto di Licenza sottoscritto in data 5 febbraio 2013 per i motivi di cui in narrativa;

2. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertato *l'under reporting* da parte di

Parte_1
(i) ridurre in via equitativa l'importo liquidato in favore di CP_1 dalla sentenza impugnata, dimezzando l'importo liquidato e/o riducendolo della diversa misura ritenuta di giustizia e (ii) accertare che Parte_1

[...] non è tenuta al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dell'importo eventualmente liquidato in favore di CP_1 per i motivi di cui in narrativa;

3. Accertare e dichiarare che nessuna violazione delle obbligazioni di non vendita post-contrattuale di cui al Contratto di Licenza sottoscritto in data 5 febbraio 2013 è stata posta in essere da [...]

Parte 1

4. Accertare e dichiarare l'assenza del diritto d'autore di CP_1 ex art. 2 n. 10 e 12 e s.s. LdA
sui modelli Ferrari 250 GTO e Controparte_2 e per l'effetto

revocare l'ordine di inibitoria, di ritiro dal commercio, di distruzione dei prodotti CMC e la connessa penale disposti dalla sentenza impugnata;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui ai punti 3 e 4 di cui sopra, ridurre la penale disposta dal Tribunale di Milano per manifesta eccessività della stessa determinandola in una somma non superiore a 800 Euro o, in difetto, in quella che sia ritenuto di giustizia.

Rigettarsi integralmente l'appello incidentale di CP_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa.

In via istruttoria

Si insiste per le istanze istruttorie formulate dalla convenuta appellante, sia a prova diretta che a prova contraria, in particolare le istanze di prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e quella a prova contraria articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.

Si insiste altresì per il rigetto delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria dall'attrice appellata, per i motivi dedotti negli scritti difensivi di parte Parte in particolare nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., chiedendo altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova testimoniale articolate dall'attrice, di essere ammessi con i testi a prova contraria indicati nelle memorie ex art. 183 comma 5 n. 2 e n. 3 c.p.c.

Si insiste per l'ammissione dei documenti depositati con nota di deposito del 7.03.2025, già esibiti nel corso dell'udienza del 5.03.2025, che dimostrano l'immediata ottemperanza di Parte alle disposizioni di cui alla sentenza di primo grado (docc. 1 e 2) e che il modello Ferrari D50 è stato promosso e commercializzato da Parte solo a far data dal terzo trimestre 2018.

In ogni caso

Con vittoria di onorari, spese ed accessori (15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA).

Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado (inclusi i costi di consulenza tecnica e di parte)".

Per CP_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni opportuna declaratoria, e previa acquisizione del fascicolo di primo grado di parte appellata e del fascicolo del giudizio di primo grado, inclusi i fascicoli di parte e d'ufficio (comprensivi delle chiavette USB depositate da CMC) del giudizio pendente sul *quantum* (R.G. n. 54659/2018), così giudicare:

1. rigettare integralmente tutti i motivi d'appello avversari e confermare il dispositivo della sentenza non definitiva n. 1796/2024 emessa dal Tribunale di Milano nei capi in cui ha accolto le domande di CP_1

2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 e in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1796/2024 emessa dal Tribunale di Milano:

Nel merito:

3. accertare e dichiarare che la fabbricazione e/o l'importazione e/o la commercializzazione e/o la promozione da parte di Parte_1 ai danni di CP_1 dei modellini in scala delle "autovetture CP_1 GT (road and racing version)" costituisce violazione degli obblighi assunti dalla convenuta con il contratto sottoscritto da CP_1 il 5 febbraio 2013;

4. accertare e dichiarare che la fabbricazione e/o importazione e/o commercializzazione e/o la promozione da parte di Parte_1 ai danni di CP_1 di modellini in scala riproducenti i Modelli CP_1 e precisamente i seguenti modelli di vetture di CP_1 Ferrari 250 GTO; Controparte_2 ; Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto/SWB 1961; Controparte_3 Ferrari 250 GT Competizione; Ferrari 500 F2; CP_4 156; CP_1 312 P, costituisce violazione dei diritti d'autore di CP_1 ai sensi degli artt. 2 n. 10 e 12 e s.s. l.a.;

5. accertare e dichiarare che il comportamento di cui in narrativa costituisce concorrenza sleale di Parte_1 ex art. 2598 c.c. ai danni di CP_1

6. inibire a Parte_1 la fabbricazione, importazione, commercializzazione e promozione in Italia di modelli in scala che riproducano in qualsiasi modo e forma le autovetture CP_1 GT, inclusi i modelli di cui alle referenze M. 056; M. 071; M. 081; M. 091; M. 092, M. 093, M. 094; M. 078; M. 079; M. 095; M. 096; M. 046; M. 054; M. 068; M. 069; M. 070; M. 077M M. 080; M. 081; M. 086; M. 084; M. 151; M. 152; M. 153; M. 154; M. 155; M. 156; M. 157; M. 168; M. 173; M. 174; di cui ai docs. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 47;

7. in ogni caso, inibire a Parte_1 la fabbricazione, importazione, commercializzazione e promozione in Italia di modelli in scala che riproducano in qualsiasi modo e forma le forme dei Modelli Ferrari tutelati da diritto d'autore;

8. inibire a Parte_1 la prosecuzione delle attività di concorrenza sleale descritte in narrativa;

9. fissare una penale di Euro 10.000 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;

10. ordinare il sequestro e la distruzione, a cura e spese di *Parte_1* [...] e alla presenza di un incaricato di *CP_1* degli stampi dei modelli in scala delle autovetture *CP_5* alle referenze indicate al punto 6 che precede (e in ogni caso delle autovetture Ferrari 250 GTO e *Controparte_2*) in uso da *Parte_1* [...] nonché delle confezioni e del materiale pubblicitario ad essi relativi, che siano disponibili nella sede legale, negli impianti produttivi o nei magazzini di stoccaggio di [...] *Parte_1* e/o di terzi incaricati da *Parte_1* [...] sul territorio nazionale, distruzione che dovrà comunque essere comprovata da adeguato verbale di distruzione certificato;

11. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'appellata e a spese dell'appellante, per due volte a caratteri doppi del normale su il "Corriere della Sera" e "La Repubblica";

12. condannare *Parte_1* al pagamento dell'importo di Euro 351.292,00, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice come conseguenza della violazione degli obblighi assunti nel contratto stipulato con *CP_1* con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

13. condannare *Parte_1* *Parte_1* al risarcimento dei danni causati a *CP_1* dallo sfruttamento non autorizzato dei diritti d'autore di *CP_1* sui modelli per cui è causa, come saranno accertati in corso di causa, con rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda di primo grado al saldo.

In via istruttoria:

14. Al fine di liquidare le voci di danno richieste in atti, occorrerà determinare il quantitativo di prodotti contraffatti realizzati e/o immessi sul mercato da CMC (e l'utile di quest'ultima). La ricostruzione di tali circostanze dovrà avvenire attraverso l'esibizione delle fatture di vendita da parte di CMC di tutti i modelli di cui è causa, eventuali bolle di accompagnamento e/o ogni altro documento contabile e commerciale relativo alla vendita dei suddetti modelli contraffatti. In particolare, al fine di consentire la stima quantitativa delle vendite, nonché dell'utile lordo e

dell'utile netto di CMC ex art. 156-bis l.a. (o in subordine ex art. 210 e 212 c.p.c. o in ulteriore subordine ex art. 2711 c.c.) l'esibizione (anche in copia) dei seguenti documenti:

(a) listino prezzi;

(b) fatture di vendita;

(c) bolle doganali di importazione e esportazione relative alla vendita dei modelli Ferrari, il tutto a partire dal primo luglio 2015 ad oggi.

Sempre al fine di consentire la ricostruzione quantitativa delle vendite nonché dell'utile lordo e dell'utile netto di CMC relativo alla vendita dei Modelli CP_1 CP_1 chiede che a CMC sia ordinato di fornire le seguenti informazioni ex art. 156-ter l.a. in relazione alla vendita dei Modelli CP_1 a partire dal mese di luglio 2015:

(a) elenco dei clienti cui siano stati venduti i Modelli CP_1

(b) indicazione del numero di Modelli Ferrari venduti da CMC o dalle sue affiliate o ordinati all'appellante;

(c) indicazione del fatturato complessivo ricavato dalla vendita dei Modelli Ferrari;

(d) indicazione del costo di fabbricazione e di commercializzazione dei Modelli CP_1

(e) indicazione dell'utile lordo e dell'utile netto ricavato dalla vendita dei Modelli Ferrari.

15. CP_1 chiede che venga disposta CTU, volta ad accertare la misura del risarcimento dei danni causati a CP_1 dallo sfruttamento non autorizzato dei diritti d'autore di CP_1 su tutti modelli per cui è causa, con rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda di primo grado al saldo.

16. CP_1 chiede infine di dichiarare inammissibile tutta la documentazione esibita da CMC nel corso dell'udienza di trattazione del 5 marzo 2025, prodotta sub docc. 1-6 con successivo deposito telematico effettuato in data 7 marzo 2025, perché priva di data certa, prodotta in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., e comunque inidonea a provare che i documenti di cui si tratta (nemmeno prodotti con l'appello principale, ma soltanto in prima udienza) si siano formati in data successiva alla proposizione dell'appello principale.

CP_1 dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e deduzioni”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. CP_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, Parte_1 (per brevità, anche solo “CMC”), affinché venisse accertato:

a) che la fabbricazione e/o importazione e/o commercializzazione e/o promozione, da parte della convenuta, dei modellini in scala delle “autovetture GT (*road and racing version*)” costituiva violazione degli obblighi assunti con il contratto di licenza sottoscritto in data 5 febbraio 2013, nonchè contraffazione di alcuni marchi CP_1

b) che dette condotte, con particolare riferimento ai modelli “*Ferrari 250 GTO; Ferrari Testarossa; Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto/SWB 1961; Controparte_3 Ferrari 250 GT Competizione; Ferrari 500 F2; Ferrari CP_4 156; Ferrari 312P*”, costituivano violazione del diritto di autore;

c) che, ulteriormente, tale comportamento integrava atti di concorrenza sleale;

d) con conseguente richiesta di inibitoria alla loro prosecuzione e fissazione di una penale, di almeno euro 10.000,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza; nonché di ordine di sequestro e distruzione, a cura e spese di Parte_1 ed alla presenza di un incaricato di CP_1, degli stampi dei modelli in scala, nonché delle confezioni e del relativo materiale pubblicitario;

e) oltre alla pubblicazione della sentenza ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte così accertate.

2. Essenzialmente, parte attrice, a fondamento delle proposte domande, deduceva che:

- a seguito di verifiche contabili (*audit*), effettuate ai sensi di contratto, si era accertato che la convenuta aveva dichiarato, a CP_1, dati di vendita e di fatturato inferiori a quelli effettivi (cc.dd. *under reporting*) e, dunque, aveva corrisposto - a titolo di *royalties* - minori pagamenti rispetto a quelli effettivamente dovuti, con conseguente diritto della medesima Società attrice alla “penale” contrattuale, pari al doppio della differenza così accertata e indicata in euro 351.292,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- inoltre, successivamente alla scadenza del contratto (del 31.12.2014) e del periodo c.d. di *sell off* (periodo durante il quale la convenuta avrebbe dovuto limitarsi a smaltire le scorte) - quest’ultima

aveva continuato a vendere o promuovere la vendita dei modellini indicati: tale comportamento integrava una forma di *concorrenza sleale* e di *contraffazione dei marchi* (nominativi, figurativi e tridimensionali) ex art. 20 lettere a) e c) c.p.i. e art. 9.2. CP_6 oltre che la *violazione del diritto di autore* in relazione alle “*opere di design*” (artt. 2 n. 10) e 12 L.D.A.), con conseguente attivazione dei rimedi *inibitori, restitutori e risarcitori* in relazione alle violazioni indicate.

3. Parte_ costituendosi in giudizio, contestava le proposte domande e, tra l'altro - per quanto di maggiore rilievo ai fini dell'appello:

- *la quantificazione della penale*, ritenendo non corretto il calcolo adottato per l'erronea individuazione del “*fatturato netto*” da prendere quale base di riferimento secondo le previsioni contrattuali;
- in ogni caso, *l'eccessiva onerosità della penale*, sollecitandone la riduzione ex art. 1384 c.c.;
- *l'insussistenza della contraffazione dei marchi*;
- *l'insussistenza* dei presupposti per il riconoscimento della *tutela autorale* in relazione ai modelli CP_1 oggetto di controversia.

4. Con sentenza non definitiva n. 1796/2024 pubblicata il 19 febbraio 2024, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, così decideva:

“a) dichiara che la fabbricazione, importazione, commercializzazione e promozione da parte di Parte_1 dei modellini in scala delle “autovetture Ferrari GT (*road and racing version*)” di CP_1 costituisce violazione degli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto in data 5 febbraio 2013;

b) dichiara che la fabbricazione, importazione, commercializzazione e promozione da parte di Parte_1 dei modellini in scala riproducenti i modelli di vetture Ferrari 250 GTO e Controparte_2 costituisce violazione dei diritti d'autore di CP_1 ai sensi degli artt. 2 n. 10 e 12 e ss. L.A.;

c) inibisce alla società convenuta la fabbricazione, importazione, commercializzazione e promozione in Italia dei modelli in scala che riproducono le vetture Ferrari 250 GTO e Ferrari

CP_2 del 1984, in quanto opere del design industriale protette in base alla disciplina sul diritto d'autore;

d) ordina il sequestro e la distruzione, a cura e spese della convenuta, degli stampi dei modelli delle autovetture Ferrari 250 GTO e **Controparte_2**, nonché delle confezioni e del materiale pubblicitario ad esse relativo, disponibili nella sede legale, negli impianti produttivi o nei magazzini di stoccaggio della convenuta e/o di terzi da essa incaricati, situati sul territorio nazionale, da comprovarsi a mezzo di verbale di distruzione certificato;

e) stabilisce a titolo di penale la somma di euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza del comando di cui alla lettera c) e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;

f) condanna **Parte_1** a corrispondere a **CP_1** la somma di euro 338.482,00 a titolo di penale e la somma di euro 12.810,00 per spese di audit, oltre accessori come indicati in parte motiva;

g) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice relatore, in funzione di giudice istruttore, come da separata ordinanza;

h) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti”.

5. *L'iter* motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.

5.A. Quanto alla dedotta “responsabilità contrattuale” della convenuta, si osservava che, in base al contratto fra le parti, **Parte_** si era impegnata a versare una *royalty* pari al 12% del fatturato netto (“*net turnover*”).

Quest'ultimo, in base al tenore testuale del contratto stesso, doveva essere calcolato - non già sulla base del prezzo di vendita “infragruppo” e che era inferiore a quello di mercato, così come, invece, sostenuto da parte convenuta **Parte_** - bensì sul “prezzo di vendita” effettivamente praticato da quest'ultima ai clienti estranei al “Gruppo CMC” (quale Gruppo industriale composto da CMC Germania, CMC USA e CMC Hong Kong).

Dato atto di ciò, si evidenziava che, dalla relazione tecnica predisposta da “PWC” (i.e. *PriceWaterhouse Coopers*), risultava provato *l'under reporting* e, dunque, l'inadempimento

contrattuale della licenziataria *Parte-* nella misura pari alla differenza fra quanto effettivamente dovuto, in base al contratto, e quanto invece versato in corso di rapporto - tenuto conto, da un lato, degli accertamenti effettuati in sede di *audit* e, dall'altro, della scarsa collaborazione di CMC, per la scarsa documentazione consegnata, a *CP_1*, al fine di consentire tale verifica.

Su tale base, si riteneva dovuta, a titolo di penale contrattuale, la somma indicata da parte attrice e indicata in complessivi euro 338.482,00 - pari al doppio della differenza fra il dovuto e il versato (euro 169.241,00), oltre ad accessori e ai costi sostenuti per *l'audit*, di euro 12.810,00.

Ancora - proseguiva il Tribunale - detto accertamento tecnico è qualificabile in termini di "*perizia contrattuale*" tale che i risultati sono vincolanti, per le parti, sia ai sensi di contratto (cfr. art. 8.4.), sia in quanto non sono esperibili, in tale caso, i rimedi cui all'art. 1349 c.c., poiché riferibili alla sola ipotesi di "*arbitraggio*"; fermo restando che la valutazione effettuata dal terzo è annullabile per errore determinante ovvero è suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento - quali domande, peraltro, non proposte nel presente giudizio.

Infine, si riteneva che non vi fossero i presupposti per la riduzione della penale contrattuale *ex art.* 1384 c.c., avuto riguardo all'interesse di parte attrice all'adempimento e, dunque, al corretto pagamento delle *royalties* sulla base di dati e informazioni che erano in possesso di CMC e in mancanza di altra e diversa allegazione.

Su tali basi - qualificate le somme dovute in termini di "*debito di valore*" - si concludeva nel senso che *Parte-* era tenuta a corrispondere, a *CP_1*, per detti titoli, euro 338.482,00 ed euro 12.810,00, oltre interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato sino alla sentenza di primo grado ed oltre ai soli interessi legali da tale momento al soddisfo (con richiamo a SS.UU. Civili n. 1712/1995).

5.B. Il Tribunale di Milano ha ritenuto fondato l'ulteriore inadempimento contrattuale, da parte di CMC, al contratto fra le parti, ritenendo provato che - dopo la scadenza contrattuale, nei cataloghi *on line* utilizzati da quest'ultima e nelle *brochures* degli anni 2015 - 2018 - venisse ancora promossa la vendita dei modellini già oggetto di licenza.

Tali violazioni - riteneva il Tribunale - dovevano, peraltro, contenersi entro il termine quinquennale di cui all'art. 2596 c.c. e, dunque, erano opponibili sino al 30.6.2020 (stante che il periodo di *sell off* era scaduto il 30.6.2015).

Quanto al danno risarcibile, la causa veniva rimessa in istruttoria onde espletare CTU ed accertare il c.d. *“prezzo del consenso”* e cioè delle *royalties* che CP_1 avrebbe ricavato in base ad un regolare rapporto contrattuale.

5.C. In ordine alle ulteriori responsabilità extra - contrattuali dedotte da parte attrice, il Tribunale motivava come segue.

(i) Circa la dedotta *“contraffazione dei marchi”*, conseguente al protratto utilizzo, successivamente alla scadenza del contratto, da parte di CMC, con la produzione di tali modellini, dei marchi registrati di CP_1, tra l'altro, si riteneva che - nel caso di specie - *“l'apposizione ben visibile del marchio CMC prima del nome del modello CP_1 riprodotto in scala (cfr. all. 46 e 48 fasc. attrice), accompagnata nelle brochure illustrative dal legal disclaimer di CMC in cui si precisa che l'uso del marchio del fabbricante è a mero scopo di riferimento e non allude in alcun modo all'esistenza di un collegamento di CMC con CP_1 (cfr. all. 20 fasc. attrice), è tale da escludere – con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi dubbio circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura. [...] In secondo luogo, l'accuratezza dei modellini in scala realizzati a mano da Parte_ rivendicata dalla convenuta e non contestata dall'attrice – e confermata da un rapporto sviluppatosi per un decennio senza apparenti contestazioni della licenziante sul mancato rispetto degli standard qualitativi imposti dal prestigio del marchio – unita al pregio della confezione e al fatto che Parte_ sul proprio sito e catalogo, pubblicizza e vende i modellini CP_1 insieme a quelli di vetture sportive e d'epoca di altre prestigiose case automobilistiche (Alfa Romeo, Aston Martin, Bugatti, Maserati, Mercedes) ad un prezzo significativo (cfr. all. 48 attrice), porta ad escludere che l'uso da parte di Parte_ dei marchi CP_1 per identificare le riproduzioni in miniatura sia finalizzato a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla indubbia rinomanza dei segni dell'attrice, ovvero abbia arrecato un pregiudizio anche potenziale agli stessi”* (così, pgg. 14 e 15 sentenza).

(ii) In ordine alla lamentata “*violazione del diritto di autore*” in relazione alla tutela delle “*opere di design*”, il Tribunale delle Imprese - dopo avere dato atto dell’ampia giurisprudenza unionale e nazionale formatasi sul tema, oltre che della posizione da tempo assunta dalla Corte di Giustizia UE e che valorizza massimamente il requisito della “originalità”; nonché dopo avere ritenuto, in ogni caso, di dover tenere conto *anche* dell’ulteriore requisito del “valore artistico” dell’opera (così come previsto dal n.10 dell’art. 2 L.D.A.) - conclusivamente, ha ritenuto detta violazione integrata solo con riferimento ai modellini in scala riproducenti i modelli “*Ferrari 250 GTO*” e “*Ferrari CP_2*” e con esclusione degli altri, perché privi dei presupposti richiesti per la tutela autorale.

6. CMC ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1796/2024, per i motivi che in seguito verranno partitamente esaminati e così rubricati:

I^ MOTIVO: “*Sul capo relativo all’accertamento dell’under reporting da parte di CMC*”;

II^ MOTIVO: “*Sul capo della sentenza relativo al Parte_3*”;

III^ MOTIVO: “*Sugli interessi e rivalutazione monetaria*”;

IV^ MOTIVO: “*Sulla violazione delle obbligazioni di non vendita post - contrattuale*”;

V^ MOTIVO: “*In merito al capo in cui si accerta il diritto d’autore sui modelli FERRARI 250 GTO e Controparte_2*”.

7. CP_1 si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell’appello proposto da Parte_ e, in via incidentale, ha proposto un unico motivo di impugnazione, così rubricato: “*Violazione dell’art. 2, n.10, L.A. e dell’art. 116 c.p.c.*”.

8. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 5 marzo 2025, la causa veniva avviata al 25 febbraio 2026 per la rimessione al collegio e con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusive.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. L’appello principale proposto da Parte_1

I. Con il **primo motivo**, ^{Parte_} si duole della decisione di primo grado per avere erroneamente interpretato il riferimento, presente nel contratto di licenza fra le parti, a “**distribution price**”, e sulla base del quale dovevano essere calcolate le *royalties* dovute in favore della licenziante CP_1 [...]

In particolare, secondo l'appellante, il “*prezzo di distribuzione*” a cui le parti avevano fatto riferimento era quello applicato “*infragruppo*” e, segnatamente, da “CMC Hong Kong” a CMC Germania (che è l'odierna parte in causa) ed a CMC USA.

Quindi - secondo la stessa appellante - a detti fini, si doveva fare riferimento, per il calcolo delle *royalties*, al “*prezzo FOB Hong Kong*” e non, invece, al prezzo di vendita praticato nei confronti dei terzi.

L'appellante fonda tale interpretazione valorizzando:

- (i) le trattative antecedenti alla conclusione dei vari contratti di licenza conclusi, nel tempo, fra le stesse parti ed ove le rispettive Società, tramite i soggetti all'uopo incaricati, si scambiavano corrispondenza discutendo proprio in ordine a tale aspetto;
- (ii) di conseguenza, l'insufficienza del solo “dato testuale” del contratto ai fini della corretta interpretazione e che deve essere condotta alla luce delle pregresse trattative fra le parti;
- (iii) quindi, la violazione, da parte del primo Giudice, dei criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e ss. c.c., tenuto conto che, pur nella preminenza del dato letterale, devono essere considerati tutti gli elementi, testuali ed extra - testuali, al fine di ricostruire gli esatti contenuti dell'accordo.

Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di censura non sia fondato, in quanto i citati criteri di interpretazione del contratto, così come indicati da parte appellante, nel caso concreto, non sembrano condurre a diverse conclusioni.

I.A. Si premette che, secondo ampia interpretazione, “*Occorre ricordare come nell'ermeneutica contrattuale dall'originario richiamo al principio in claris non fit interpretatio, secondo cui l'interprete dovrebbe arrestare la propria attività interpretativa alla lettera del negozio, si è progressivamente affermato il convincimento secondo cui è in ogni caso necessario indagare sulle reali intenzioni delle parti e sull'effettiva portata delle clausole all'interno del testo: pertanto, ciò*

che assume valore rilevante, accanto alla lettera, è anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa; e ciò, non potendo mai pretermettersi il criterio funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale» (cfr. Cass. Civ. n. 8630/2021).

I.B. Orbene, tenuto conto dei principi generali indicati e con riferimento al caso in decisione, si osserva che il contratto di licenza non esclusiva, concluso fra le parti in data 5 febbraio 2013 e in vigore dal “1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014”, in ordine al calcolo della royalty, da parte della licenziataria, prevedesse quanto segue.

All'art. 5.1., veniva data la definizione di “NET TURNOVER” (cioè di “fatturato netto”) nei seguenti termini:

Parte_4 indica gli importi fatturati dal Licenziatario o dalla società Parte_1
[...] Hong Kong, al prezzo di listino, o, se non fatturati, gli importi incassati per i Prodotti venduti dal Licenziatario. Ai fini del calcolo del Fatturato Netto, le vendite in valuta diversa da quella in cui dovranno essere effettuati i pagamenti (Allegato A) dovranno essere convertite in questa stessa valuta utilizzando il cambio medio mensile di ogni trimestre della Banca Centrale Europea (BCE) ”¹

Detta previsione contrattuale indicava, altresì, le “modalità di calcolo” del “net turnover” e, in particolare, prevedeva che:

1. Testo in inglese:

“Net Turnover shall mean the amount invoiced by the Licensee or by the company CMC Classic Model Car, Hong Kong, at distributor price, or, if not invoiced, the amounts cashed for the Products sold by Licensee or by the company CMC Parte_1 at distributor price. For the purpose of calculation of the Net Turnover, sales in currency other than that in this to be used for payments, pursuant to Schedule A, shall be converted into the latter using the average of the average exchange rate of each month of any quarter as reported by the “European Central Bank” (www.ecb.int)”;

“Per i Prodotti Licenziati venduti attraverso punti vendita gestiti direttamente dal Licenziatario o da sue Affiliate, il prezzo di riferimento sarà il prezzo al pubblico al netto IVA. In questo caso il Licenziatario corrisponderà la percentuale di Royalties prevista nell’Allegato A”².

*“Nel caso in cui il Licenziatario o la società Parte_1 Hong Kong, emettano fatture nei confronti di società controllate e/o collegate, controllanti o in qualsiasi modo collegate o affiliate al Licenziatario o alla società Parte_1 Hong Kong, il Parte_4 non sarà calcolato sull'importo di dette fatture, ma sulle somme fatturate dalle suddette società alla prima entità acquirente estranea al gruppo”.*³

Quindi, detta previsione letterale era chiara nel senso che le parti avrebbero dovuto fare riferimento - ai fini del calcolo del “fatturato netto” - al prezzo di mercato (cioè il “prezzo al pubblico al netto dell’Iva”) e non al prezzo infra - gruppo (il c.d. “prezzo FOB Hong Kong”).

I.C. Ulteriormente, si osserva che il “testo contrattuale” - per espressa volontà delle parti - era massimamente da prendere a riferimento al fine di individuare la portata dei diritti ed obblighi reciprocamente assunti, tanto che si era prevista - all’art. 24.2. - la c.d. “clausola di completezza” e in base alla quale “Il Contratto, con gli Allegati e le Premesse costituisce l'intero accordo fra le Parti e sostituisce e supera tutti i precedenti accordi, intese, trattative e rapporti, scritti o orali”.

Si tratta di clausola presente, di frequente, nei contratti aventi elementi di internazionalità onde delimitare, con chiarezza, i contenuti delle obbligazioni nascenti dal contratto e prevenire eventuali incertezze o conflitti.

Di conseguenza, dal punto di vista interpretativo, risulta certamente rilevante il dato testuale già evidenziato ed in base al quale risulta previsto che il “net turnover” da prendere a riferimento per detti fini fosse, per le ragioni già sottolineate, il “prezzo di mercato” e non il “prezzo FOB Hong

² Testo in inglese

“For Products sold through points of sale owned or managed by Licensee or its Affiliates, the relevant price shall be the retail price net of VAT. In such case, Licensee shall pay the percentage of Royalties indicated in Schedule A”.

³ Testo in inglese:

“Should Licensee or the Company CMC Classic Model Cars, Hong Kong, invoice to entities controlled by, controlling or in any way related to or affiliated with Licensee or the company Parte_1 Hong Kong, the Net Turnover shall not be computed based on the amount of such invoices but on the amount invoiced by such entities to the first unrelated entity”.

Kong” (cfr. i riferimenti citati “*prezzo al pubblico al netto dell’IVA*” e “*entità acquirente estranea al gruppo*”).

I.D. Inoltre, il tenore letterale del contratto così come evidenziato - ad avviso della Corte - appare coerente con la finalità che tipicamente connota i “contratti di licenza” e, soprattutto, la previsione di una *royalty* che tenga conto del fatturato ottenuto dal licenziatario mediante le vendite a terzi (quale è tipicamente la finalità dell’attività di impresa) e con l’utilizzo dei marchi licenziati (salvo previsioni convenzionali in senso contrario, nella specie, non presenti).

Quindi, nel caso in esame, dette previsioni contrattuali appaiono coerenti alla concreta operatività societaria del gruppo CMC, oltre che alle previsioni contrattuali già indicate.

Invero, così come delineato da parte appellante, CMC Classic Model Car (Shenzen) Co. Ltd. (“CMC Cina”) produce i modellini delle automobili e li vende a CMC Hong Kong Limited; quest’ultima li vende sia all’odierna appellante (“CMC Germania”) e, dal 2006, a CMC Classic Model Cars USA LLC (“CMC USA”) - quale struttura societaria che, in sostanza, riflette il mercato geografico di riferimento per ciascuna delle Società indicate.

Per quanto di maggiore interesse, “CMC Germania”, che ha sede operativa in Feellbach (Germania), è società registrata in data 1.3.1985 ed è controllata al 100% dalla sig.ra Parte_2 la quale detiene una partecipazione del 100% anche in “CMC Cina” e del 65% nelle altre due società CMC Hong Kong e CMC USA.

Orbene, così come risulta dagli accertamenti fatti in sede di *audit* - sulla base della stessa documentazione consegnata da parte appellata (sebbene sia risultata stata parziale rispetto alle richieste inoltrate da CP_1) - e, in particolare, dalle fatture acquisite, risulta che *anche* CMC Hong Kong vende i modellini, non solo alle altre società del gruppo, ma anche a soggetti terzi nel mercato asiatico (per brevità, si rinvia a pg. 26 del “*Preliminary Royalty Review*” ove PWC ha calcolato il “*mark up*” (cioè la percentuale) applicato da CMC Hong Kong nelle vendite a terzi rispetto al prezzo “*wholesale*” e cioè all’ingrosso (doc. nn. 15 e 115 CP_1).

Quindi, anche la struttura societaria e la concreta operatività delle Società del Gruppo (segnatamente, la vendita a terzi, nei termini indicati) portano a confermare la correttezza della valutazione del Tribunale delle Imprese in ordine a cosa si debba intendere per “net turnover”.

I.E. Infine, anche i pregressi rapporti contrattuali fra le parti danno ulteriore conferma dell’approdo interpretativo indicato.

Preliminarmente, si osserva che - sebbene sia prevista, nel contratto in esame, la citata “clausola di completezza” (o di *“intero accordo”*) e che la stessa vada tenuta in massima considerazione per le ragioni già esposte - deve peraltro evidenziarsi che ciò non osti, *in sede interpretativa*, alla valutazione di elementi extra - testuali.

Invero, se da un lato le parti hanno concordato che i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto fossero solo quelli ivi indicati, ciò non preclude - ai fini interpretativi di dette previsioni - che si possa (in applicazione dei principi generali enunciati in premessa) valutare anche eventuali altri elementi e documenti, antecedenti o successivi, al contratto del contratto stesso, onde chiarirne la portata applicativa.

Orbene, si osserva che - nei precedenti contratti di licenza (essendo quello oggetto di causa il terzo concluso fra le parti in ordine cronologico) - vi fossero disposizioni pattizie di analogo contenuto.

Invero, nel “primo contratto” (doc. n. 5 appellante), all’art. 1.1. *“Definitions”*, in relazione al *“Net Sales”* (letteralmente *“vendite nette”*), si prevedeva che:

*“Nel caso in cui il Licenziatario emetta fattura nei confronti di società affiliate, il Net sales deve essere calcolato non sull’ammontare previsto in dette fatture, ma tenendo in considerazione gli ammontari fatturati da tali società affiliate alla prima entità indipendente dal Licenziatario e/o dalle società affiliate”.*⁴

Nel “secondo contratto di licenza” (doc. n. 6 appellante), in ordine al *“net turnover”* (i.e. il fatturato netto), si era previsto, all’art. 1 (*“Definitions”*) che:

⁴ Testo in inglese: *“In the event that the Licensee invoices to affiliated companies, the Net sales shall be calculated not on the amount of said invoices, but taking into consideration the amounts invoiced by said affiliated companies to the first entity which is independent from the Licensee and/or from the affiliated companies”.*

“Per i Prodotti Licenziati venduti attraverso punti vendita gestiti direttamente dal Licenziatario o da sue Affiliate, il prezzo di riferimento sarà il prezzo al pubblico al netto IVA. In questo caso il Licenziatario corrisponderà la percentuale di Royalties prevista nell’Allegato A”⁵.

Inoltre, che *“Nel caso in cui il Licenziatario o la società Parte_1 Hong Kong, emettano fatture nei confronti di società controllate e/o collegate, controllanti o in qualsiasi modo collegate o affiliate al Licenziatario o alla società Parte_1 Hong Kong, il Parte_4 non sarà calcolato sull'importo di dette fatture, ma sulle somme fatturate dalle suddette società alla prima entità acquirente estranea al gruppo”⁶.*

Di conseguenza, i pregressi rapporti contrattuali danno ulteriore conferma - per l’aspetto oggetto di controversia - della base di calcolo delle royalties nei termini già indicati.

I.F. Infine, quanto all’efficacia euristica delle *mail* richiamate da parte appellante, si osserva che alcune (es. doc. nn. 10 e 11 appellante) si riferiscono a mail scambiate “prima” della redazione del “draft” (ivi si legge testualmente) e, dunque, prima della “bozza del contratto”, tale che - anche a ipotizzare diversamente - in ogni caso, i rapporti fra le parti sono stati in seguito regolati dal “contratto di licenza” nei termini già evidenziati.

Peraltro, leggendo detta mail 31.7.2012, inviata da Persona_1 per CP_1, emerge che la clausola ivi proposta fosse di analogo contenuto a quella poi presente in tutti e tre i contratti di licenza circa la definizione di “net turnover”.

Inoltre, risulta che, in data 12.8.2012, Per_2 per CMC, rispondendo a tale mail, mostrava soddisfazione su tale punto (doc. n. 11 cit.).

⁵ Testo in inglese:

“For Products sold through points of sale owned or managed by Licensee or its Affiliates, the relevant price shall be the retail price net of VAT. In such case, Licensee shall pay the percentage of Royalties indicated in Schedule A”;

⁶ Testo in inglese:

“Should Licensee or the Company CMC Classic Model Cars, Hong Kong, invoice to entities controlled by, controlling or in any way related to or affiliated with Licensee or the company Parte_1 Hong Kong, the Net Turnover shall not be computed based on the amount of such invoices but on the amount invoiced by such entities to the first unrelated entity”;

Seguiva, con mail del 1.10.2012, l'invio della bozza del contratto di licenza e che, per quanto risulta dal testo ivi indicato, non mostrava diverse indicazioni circa la definizione di fatturato netto e presentava già la “*completeness of Agreement*” (i.e. la clausola di completezza).

Infine, in data 18.12.2012, veniva inviata la bozza definitiva (doc. n. 13 appellante).

I.G. Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, il motivo di appello in esame viene respinto.

II. Con il **secondo motivo**, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto:

(i) che il “*Preliminary Royalty Review*” fosse qualificabile in termini di “*perizia contrattuale*” e che quanto accertato dalla stessa, in relazione alle *royalties*, non fosse suscettibile di riduzione, nonostante “*gli evidenti errori metodologici*” (pg. 19 appello);

(ii) la condotta non collaborativa di ^{Parte} Germania nella consegna della documentazione cui era tenuta ai sensi di contratto;

(iii) l'infondatezza della contestazione, sollevata dall'allora convenuta con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., relativamente alla “incerta provenienza del documento”;

(iv) la carenza dei presupposti per la riduzione della penale ex art. 1384 c.c.

Ciò premesso, le doglianze proposte risultano inammissibili o, comunque, non fondate.

(i) Quanto al *primo profilo* di censura, l'appellante deduce solo che l'accertamento svolto da PWC non è valutabile in termini di “*perizia contrattuale*”, in quanto PWC ha svolto, su incarico di ^{CP_1}, attività di ispezione e controllo; in ogni caso, che le contestazioni svolte da CMC avevano ad oggetto proprio detta attività ispettiva e dalla quale sono derivati risultati tecnici non corretti.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia generica e non consenta di comprendere - perché non risulta indicato nell'atto di citazione in appello (pgg. 18 e ss.) - quale sia stata l'attività “*ispettiva e di controllo*” svolta da PWC e che avrebbe dato origine a “errati risultati” dal punto di vista tecnico.

Invero, detta doglianza non soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., dovendo l'appellante indicare, con chiarezza, le censure che propone alla ricostruzione fatta dal primo Giudice e, dunque, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.

L'odierno appellante, invece, non appare confrontarsi con la *ratio decidendi* della sentenza di primo grado nella parte in cui (cfr. pgg. 6, 7 e 8 sentenza) - dopo avere evidenziato che il contratto (art.8) prevedeva il diritto della licenziante ad effettuare una verifica (*audit*) relativa alla produzione, distribuzione e vendita dei prodotti oggetto di licenza, per ogni anno di durata del contratto, tramite un Revisore all'uopo incaricato, così come nei due anni successivi alla scadenza contrattuale⁷ - ha richiamato gli accordi fra le parti (cfr. art. 8.4.) laddove prevedevano che:

⁷ L'art. 8.1. del contratto prevedeva, il diritto di CP_1 a un "un processo di verifica e revisione (uno per ciascun anno di Durata del Contratto) tramite un Revisore che provvederà ad ispezionare tutti i libri ed i registri del Licenziatario e/o delle sue controllate e/o collegate relativi alla produzione, distribuzione e vendita dei Prodotti e ogni altro documento che sarà ritenuto rilevante dal Revisore stesso ai fini del Contratto...".

Testo in inglese: "Licensee hereby grants to CP_1 the right to perform an audit (one for each contractual year) through an Auditor who shall inspect all books and records of Licensee and/or controlled companies and/or related companies in relation to the production, distribution and sale of the Products and all other documents the Auditor shall deem to be relevant for purposes of the Agreement..".

Ancora, si prevedeva che "Il Licenziatario riconosce altresì a CP_1 il diritto di far effettuare 2 (due) ulteriori processi di verifica e revisione alla scadenza sia del periodo di Durata che di Sell off, se concesso, nonché un ulteriore processo di verifica e revisione entro 2 (due) anni dalla risoluzione per qualsiasi motivo del Contratto. Il Licenziatario, quindi, si obbliga a conservare ed a permettere a CP_1 di aver accesso a qualsiasi dato e/o documento, utile per l'effettuazione della verifica e revisione e dei relativi controlli per il suddetto periodo, ma in ogni caso non oltre i termini di conservazione obbligatoria dei documenti e dei libri contabili ai fini fiscali".

Testo in inglese: "In addition, Licensee also hereby grants CP_1 the right to perform 2 (two) additional audits within 2 (two) years following expiry of the Agreement and/or expiry of the Sell off Period, if granted. Licensee shall therefore maintain, and allow CP_1 to have access to, all data and/or documents necessary for the audit and for the relevant verifications for such period, but in no circumstances for a period longer than that laid down as mandatory for the keeping of documents and books of account for tax purposes".

A tale fine, l'art. 1.1. definiva il Revisore" ("**Auditor**") : "la società di revisione contabile indipendente internazionalmente riconosciuta, designata da CP_1 per gli scopi di cui all'Articolo 8".

Testo in inglese: "Auditor shall mean the independent internationally recognized certified public audit firm designated by CP_1 .

*“I risultati dei processi di verifica e revisione previsti agli Articoli 8.1 e 8.2 saranno vincolanti per entrambe le Parti; le Parti, pertanto, espressamente e sin d'ora **rinunciano**, attraverso la rinuncia a qualsiasi eccezione e obiezione, a far valere qualsiasi pretesa o contestazione relativa a detta revisione e/o i suoi risultati, in qualsiasi modo, in qualsiasi procedimento giudiziale e/o arbitrale”.*

L'incarico è stato affidato a Pricewaters Cooper che ha redatto la relazione depositata in giudizio da CP_1 (doc. n. 15 cit.)⁸.

Pertanto, appare corretta - in difetto di più precise contestazioni - la valutazione del primo Giudice di tale accertamento tecnico in termini di “*perizia contrattuale*”, avendo le parti conferito al terzo, dotato di competenza specialistica, la formulazione di un “apprezzamento tecnico” e che le medesime si sono impegnate ad accettare come reciprocamente vincolante (in tale senso, Cass. Civ. n. 28511/2018).

La perizia contrattuale si distingue, dunque, dall'arbitraggio e dall'arbitrato (rituale o irrituale), non conferendo al terzo il compito di determinare la prestazione (come nel caso di arbitraggio) o di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere fra le parti (così, nel caso di arbitrato), ma, come detto, la formulazione di un apprezzamento eminentemente tecnico.

A differenza dell'arbitraggio, “l'arbitro - perito” “*non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che nel caso di perizia contrattuale va esclusa l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 cod. civ. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, in*

⁸ In evasione al seguente incarico:

“1. ricostruzione del profilo societario e dell'organizzazione di CMC Germania, mediante raccolta e lettura critica di informazioni provenienti da fonti pubbliche e confronto con le informazioni fornite dal Licenziatario;
2. confronto tra i prodotti elencati nei cataloghi/listini prezzi della Società con quelli la cui riproduzione è stata autorizzata da CP_1 così come indicato nei Contratti di Licenza;
3. riconciliazione del fatturato di vendita del Periodo di Riferimento e i dati utilizzati da CMC Germania come base per il ricalcolo delle Royalty dovute;
4. verifica dell'accuratezza matematica dei Royalty Report inviati da Parte Germania;
5. verifica della corrispondenza tra le Royalty dovute, evinte dalla documentazione fornita da Parte Germania e le Royalty pagate indicate nei Royalty Report.
6. esecuzione di test a campione sulle singole transazioni di vendita e sulla relativa documentazione di supporto al fine di confermare che gli articoli fatturati sono stati propriamente registrati ed inseriti nel calcolo delle Royalty dovute”.

quanto presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l'attività strettamente tecnica dell'arbitro-perito" (così, Cass. Civ. n. 13954/2005).

Peraltro, così come evidenziato dal Tribunale a pg. 8 e senza che sia stato proposto appello sul punto, *"L'esito delle valutazioni del terzo, che le parti si impegnano anticipatamente ad accettare e a far proprie, è impugnabile esclusivamente con le azioni giudiziali di annullamento, se vi è errore determinante e di risoluzione, se vi è inadempimento ... nel caso di specie, poiché la convenuta non ha proposto nessuna delle azioni contrattuali poc'anzi richiamate, deve ritenersi inammissibile qualunque censura rivolta all'operato della società di revisione e alle modalità attraverso le quali è giunta alle conclusioni compendiate nel rapporto versato in atti"*.

(ii) Quanto al *secondo profilo* di censura, CMC prospetta - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - la propria condotta "collaborativa" e ritiene che i "bilanci" (non consegnati) non fossero necessari per il calcolo delle *royalties* - sul presupposto della valutazione della base di calcolo sul prezzo FOB Hong Kong - e che, comunque, tutti i documenti utili per tale accertamento erano stati consegnati.

La Corte ritiene che la doglianza sia non fondata, sia in ordine al presupposto da cui muove (il riferimento al "prezzo FOB Hong Kong" cit.), per le ragioni già evidenziate in precedenza ed alle quali si rinvia; sia in quanto non tiene conto delle verifiche del Revisore (cfr. doc n. 15 cit.) ove, in più punti - così come evidenziato dal Tribunale delle Imprese - ha segnalato la "parzialità" della documentazione, non essendo stata consegnata integralmente, da ^{Parte} rispetto a quanto richiesto.

(iii) Infine, quanto all'ultima doglianza e cioè *all'incerta provenienza* della relazione tecnica citata e, comunque, alla sua "provvisorietà", per non contenere accertamenti definitivi, la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale delle Imprese ove - a pg. 8 - ha evidenziato che dette contestazioni - contenute solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. - risultavano *contraddittorie* rispetto alle difese in precedenza articolate da ^{Parte} e tese a contestare, invece, *nel merito*, i risultati raggiunti in sede di audit.

Questi ultimi - come detto - rappresentavano l'esito degli accertamenti tecnici svolti dal Revisore sulla base dei documenti consegnati dalla stessa appellante - tale che la medesima, dopo avere tenuto detta condotta scarsamente collaborativa, non può ora dolersene in sede contenziosa.

(iv) Infine, quanto alla richiesta di *riduzione della penale*, l'appellante impugna la statuizione di primo grado nella parte in cui ha concluso nel senso che non vi erano i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta ex art. 1384 c.c.

Prospetta, invece, CMC l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, che:

- l'obbligazione principale (il pagamento della royalty) è stata comunque eseguita, quanto meno parzialmente, dalla licenziataria, per la durata dei tre contratti conclusi fra le parti;
- l'ammontare convenuto è manifestamente eccessivo, in quanto è previsto contrattualmente nella misura pari al doppio della differenza riscontrata fra le *royalties* versate e quelle effettivamente dovute.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia non fondata.

Si rileva che, ai fini della manifesta eccessività della clausola penale e della sua riduzione ex art. 1384 c.c., il criterio di riferimento vada individuato nell'interesse del creditore all'adempimento e cioè all'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni contrattuali e sulla concreta situazione in esame, tenuto conto che, nella fase di esecuzione del rapporto, trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede (artt. 2 Cost, 1175 e 1375 c.c.).⁹

Ciò, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione della penale rispetto all'effettiva entità del danno subito (in tale senso, Cass. Civ. n. 19492/2023).

Nel caso di specie, così come evidenziato a pg. 9 dal Tribunale delle Imprese, *“La previsione negoziale del pagamento di una penale in misura pari al doppio della differenza riscontrata in relazione alle royalties dovute risponde all'interesse di CP_1 di incentivare CMC ad adempiere correttamente i propri obblighi in un contesto di asimmetria informativa a vantaggio di quest'ultima e di oggettiva difficoltà, per CP_1 di verificare - se non attraverso la complessa procedura di audit, anch'essa subordinata la collaborazione informativa di CMC - il numero di*

⁹ Così, Cass. Civ. n. 18463/2025; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo. Nello stesso senso, fra molte, Cass. Civ. n. 11908/2020; Cass. Civ. n. 21994/2012.

prodotti venduti e i prezzi applicati dalla licenziataria e dalle altre società del gruppo e, quindi, in ultima analisi, la correttezza dei corrispettivi cui aveva diritto.

In un simile contesto, la misura della penale convenuta non può dirsi manifestamente eccessiva, tutelando in modo ragionevole l'equilibrio negoziale rispondendo in maniera adeguata alla funzione di garantire la corretta esecuzione del rapporto e di vietare fenomeni di “inadempimento efficiente”, che verrebbero propiziati dalla fissazione di penali in misura pari o anche solo prossima a quella del danno patrimoniale effettivamente subito dal creditore”.

Tale valutazione appare corretta, in quanto - ad avviso della Corte - ha tenuto conto che:

- in corso di esecuzione del rapporto, CMC ha contabilizzato un numero inferiore di prodotti rispetto a quelli effettivamente venduti, così come accertato in sede di Audit;
- nonché ha calcolato - per tutto quanto già indicato in precedenza - il “net turnover” in maniera difforme da quanto previsto nel contratto di licenza fra le parti;
- infine, in sede di audit, ha reso più difficoltosi gli accertamenti demandati a PWC, per non avere consegnato la documentazione richiesta, in violazione dell’art. 8.1. del contratto e in base al quale la medesima era tenuta a mettere a disposizione *“Tutti i libri e i registri del licenziatario e/o delle sue controllate e/o collegate relativi alla produzione, distribuzione vendita dei prodotti e ogni altro documento che sarà ritenuto rilevante dal Revisore stesso ai fini del Contratto”*.¹⁰

Le comunicazioni di posta elettronica prodotte in giudizio evidenziano le richieste di PWC e le risposte evasive di CMC e che si è resa inadempiente anche sotto tale profilo.¹¹

¹⁰ Testo in inglese:

“all books and records of Licensee and/or controlled companies and/or related companies in relation to the production, distribution and sale of the Products and all other documents the Auditor shall deem to be relevant or purposes of the Agreement”.

¹¹ Così, ad esempio:

- nella comunicazione del 29 aprile 2015 (doc. n. 49 *CP_1* , *Persona_1* per *CP_1* scriveva a CMC sollecitando - ai sensi di contratto - la messa a disposizione della documentazione necessaria, a PWC, per lo svolgimento dell’attività di audit.
- In data 30 aprile 2015, PWC scriveva a *CP_1* evidenziando la documentazione mancante, con particolare riferimento ai dati di vendita di CMC Germania e di CMC Usa (doc. n. 50 *CP_1* .
- Ancora, in data 4.5.2015, l’incaricato di PWC segnalava quanto segue a *Parte* *Parte* “Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto, per nessuna delle quattro le società (CMC Germany, CMC China, CMC Hong Kong and CMC USA) la seguente documentazione richiesta al fine di svolgere le attività di audit conformemente ai termini del contratto di licenza”, con particolare riferimento a: *“I dati di vendita,*

Pertanto, in applicazione dei principi enunciati in premessa, tenuto conto dell'incidenza degli inadempimenti contrattuali di CMC in fase di esecuzione del contratto (in ordine a tutti i principali aspetti evidenziati), si ritiene che la penale contrattuale non appaia manifestamente eccessiva e che, pertanto, non sussistano i presupposti per la sua riduzione ex art. 1384 c.c.

III. Con il **terzo motivo** di appello, la statuizione di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le somme già indicate e dovute a titolo di “penale” e di “costi” sostenuti per l'attività di *audit* siano “**debiti di valore**” e non “di valuta”, così liquidando anche gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria.

A fronte di tale censura, CP_1 chiede che, laddove si ritenga che le somme di denaro così liquidate integrino un “debito di valuta”, sia dovuto il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.

Ciò premesso, il motivo di appello è parzialmente fondato, per le seguenti e principali ragioni.

III.A. Si premette che il Tribunale abbia così motivato in ordine a tale specifico profilo di impugnazione:

“4.9. - In conclusione, Parte_ va condannata a corrispondere a CP_1 la somma di euro 338.482,00 (pari al doppio delle royalties non versate) e a rimborsarle la somma di euro 12.810,00 corrispondente ai costi sostenuti per tale attività di audit.

Trattandosi di debito di valore, tali importi devono essere rivalutati all'attualità in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT, con decorrenza dalla verifica del danno sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della

riportati in un file Excel, per tutti i prodotti CP_1 venduti da CMC in tutto il mondo, contenenti il numero della fattura, la data di fattura, il cliente a cui la fattura è stata emessa, il paese in cui la fattura è stata emessa, il codice del prodotto venduto e la descrizione del prodotto; la quantità venduta, il prezzo lordo applicato al cliente, lo sconto applicato (se presente), il prezzo al netto e la valuta indicata in fattura. - Il catalogo dei prodotti CP_1 licenziati precedentemente al 2015; - I listini dei prezzi applicati ai diversi tipi di clienti finali (grossisti, rivenditori e commercianti al dettaglio) per il 2012. - I bilanci di esercizio di: - CMC Parte_1 per l'anno 2012; - CMC Classic Model Car (Shenzhen) Co., per gli anni 2012 e 2013; - CMC Classic Model Cars USA LLC per gli anni 2012, 2013 e 2014; - CMC Classic Model Car (Hong Kong) Limited per gli anni 2012, 2013 e 2014” (doc n. 113 CP_1 .

- In data 5 maggio 2015, la legale rappresentante di Parte_ si scusava per il ritardo (facendo riferimento all'età e agli impegni di lavoro), senza peraltro contestare detta circostanza (doc. n. 113 cit.).

somma capitale anno per anno (Cass. Sez. Un. N. 1712/1995) e interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo” (cfr. pg. 10 sentenza primo grado).

III.B. Orbene, quanto alla “penale”, questa Corte di Appello ricorda che, secondo un ormai risalente orientamento della Corte di Cassazione (che non consta di pronunce in senso contrario), la stessa - in quanto somma di denaro predeterminata o predeterminabile - è “debito di valuta” (così, Cass. Civ. n. 3641/1998 *“La penale di cui all'art. 1382 cod. civ. costituisce debito valuta e non di valore. Conseguie che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., a ciò non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale)*¹².

Inoltre, si osserva che la disciplina convenzionale, presente all'art. 8.3. del contratto di licenza, ricalcava, nella sostanza, tali principi generali, avendo previsto che - ove dall'attività di audit - emergessero inesattezze che avessero comportato pagamenti, da parte del Licenziatario in misura inferiore al 3% delle royalties e/o di qualsiasi altra somma dovuta al Licenziante, il primo era tenuto:

- a)** al pagamento dei costi e delle spese sostenute per l'attività di audit;
- b)** al pagamento di un importo pari al doppio della differenza riscontrata, oltre agli interessi su tale importo, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio di **CP_1** e salva la risarcibilità dei danni ulteriori.

¹² Così, in motivazione, per quanto di diretto interesse:

“Va, a tal fine, rilevato che la penale di cui all'art. 1382 c.c. costituisce oggetto di un debito non di valore, ma di valuta che ha la funzione di liquidare preventivamente la funzione risarcitoria (Cass. 5.8.1989, n.3600; S.U. 10.4.95, N. 4126) ... ne consegue che nella fattispecie correttamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi sulla penale dal giorno della domanda”.

Di conseguenza, in relazione alla somma liquidata dal Tribunale a titolo di “penale” - *sub* art.8.3. lett. b) cit. - in quanto “obbligazione di valuta”, vanno riconosciuti i soli interessi di mora sulla somma capitale, dalla domanda giudiziale al soddisfo.

In mancanza di una previsione convenzionale, non indicata da **CP_1** e non presente nel citato art. 8.3., gli interessi vengono liquidati nella misura legale *ex* art. 1284, 1° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo.

III.C. Quanto alla richiesta, svolta da **CP_1**, di vedersi riconosciuta, in tale evenienza, il “*maggior danno*” *ex* art. 1224 c.c., la Corte ritiene che la domanda sia inammissibile *ex* art. 345 c.p.c., in quanto formulata per la prima volta in appello, non risultando in primo grado neppure allegata l’esistenza di un “*maggior danno*”.

Il risarcimento del “*maggior danno*” - *ex* art. 8.3. del contratto e, comunque, in base alla disciplina codicistica di cui all’art. 1224 c.c. - richiedeva una tempestiva allegazione ed espressa domanda, da parte di **CP_1**, essendo una componente autonoma dell’obbligazione pecuniaria di valuta e che non viene riconosciuta, in via automatica - proprio in quanto “*maggior*” danno rispetto agli interessi moratori¹³.

In difetto, la domanda formulata solo in appello risulta inammissibile *ex* art. 345 c.p.c.¹⁴

III.D. Quanto, invece, alla somma di denaro liquidata dal Tribunale a titolo di **costi di audit** sostenuti da **CP_1** nella misura di *in euro 12.810,00*, la sentenza impugnata appare corretta e meritevole di conferma, trattandosi di danno patrimoniale (*sub specie* di danno patrimoniale emergente) e che - ai sensi del citato art. 8.3. del contratto - viene posto a carico della Licenziataria

¹³ Così, nel senso che “il maggior danno da svalutazione monetaria” nelle obbligazioni pecuniarie non possa essere riconosciuto sulla base della mera qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, si rimanda a Cass. Civ. n. 3029/2015;

¹⁴ Nello stesso senso: Cass. Civ. n. 24858/2005: “*In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica di per sé il risarcimento automatico, sicché, a prescindere dagli oneri probatori posti a carico della parte istante, il maggior danno rispetto a quello coperto dalla misura degli interessi legali non può essere riconosciuto dal giudice in difetto di una specifica domanda; pertanto, tale richiesta non solo non può essere formulata per la prima volta in grado di appello, stante il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., ma, non può neanche essere proposta nel giudizio di rinvio al fine di ottenere un danno di maggiore entità o per una maggiore estensione temporale rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza annullata; d'altra parte, l'autonomia della domanda comporta che la statuizione attributiva del maggior danno, se non specificamente impugnata, è suscettibile di passaggio in giudicato sia sull'“an” che sul “quantum debeatur”.*”

in conseguenza delle inesattezze riscontrate in sede di audit (quale danno da “inadempimento contrattuale” per non avere la parte corrisposto le royalties dovute in corso di rapporto).

IV. Con il **quarto motivo**, ^{Parte-} impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato che la stessa ha continuato a commercializzare i prodotti che riproducevano i modelli di ^{CP_1} anche successivamente al periodo di *sell - off* previsto contrattualmente e, quindi, dopo il 30 giugno 2015, sulla base dei cataloghi e delle *brochures* depositate dalla contro parte, oltre che dall’estratto del sito web di CMC datato 11 luglio 2018 e che - sempre secondo il primo Giudice - darebbe dimostrazione del fatto che *“Varie versioni del modellino in scala “Ferrari D50 1956”, oggetto del cessato contratto di licenza, erano ancora in produzione da parte di ^{Parte-} nel 2018 (cfr. pag. 5 dell’all. 48 del fascicolo dell’attrice), circostanza che, se seppur limitatamente a tale modellino in scala, smentisce l’affermazione della convenuta di non aver più fabbricato e venduto, dopo la cessazione della licenza, i modellini in miniatura raffigurati nel catalogo del 2015”*.

Ritiene, invece, l’appellante che il Tribunale non abbia tenuto conto che:

- quanto ai “cataloghi”, quello del 2015 è rimasto invariato sino al 2018, ma menzionava modellini non più fabbricati e, comunque, non più venduti da CMC;
- ciò in quanto CMC è società familiare e artigianale e il costo di realizzazione dei cataloghi è elevato, tale che viene mantenuto inalterato per circa tre anni; CMC non ha il personale o la capacità di modificare il catalogo annualmente e, quando venne stampato nell’anno 2014, la stessa non dubitava della prosecuzione dei rapporti con ^{CP_1}
- quanto alle *brochures*, le stesse non sono idonee a dare prova di tale assunto;
- il *documento n. 48*) in realtà è relativo ad una “Ferrari 250 GTO” e non ad una “Ferrari D50 1956”, peraltro, non oggetto dei contratti di licenza;
- gli ulteriori documenti (i nn. 116 e 117 di parte ^{CP_1} sono “tardivi”, in quanto prodotti dopo la maturazione dei termini istruttori - quale profilo non rilevato dal Tribunale - e, comunque, sono relativi agli anni 2020 e seguenti.

Ciò premesso, la Corte ritiene che l’appello non sia meritevole di accoglimento.

IV.A. In ordine alla presenza nei cataloghi utilizzati da parte dell’odierna appellante - dopo la cessazione del contratto di licenza e terminato il periodo di *sell - off* - dei modellini ^{CP_1} la

Corte osserva che - così come, peraltro, ammesso dalla stessa parte appellante - i cataloghi contenevano tali riferimenti fotografici e/o descrittivi.

CMC ha offerto le “giustificazioni” sopra indicate, ma che non appaiono idonee ad escludere la violazione accertata: le circostanze allegate da parte appellante sono relative ad aspetti organizzativi interni di CMC (tanto in relazione ai tempi abitualmente utilizzati per il rinnovo dei cataloghi, così come alle difficoltà di adeguarli nell'immediatezza, una volta cessato il contratto) e, dunque, a difficoltà di tipo soggettivo e che non hanno rilevanza al fine di escludere l'inadempimento accertato.

IV.B. Inoltre, osserva la Corte che il Tribunale abbia così correttamente argomentato, alle pgg. 10 e 11:

“Con riguardo alle brochure prodotte dall'attrice sub all. 21-24 e 25, occorre rilevare che le stesse si riferiscono a modellini oggetto del contratto di licenza pubblicizzati da ^{Parte} come “Official Licenced Product”, mentre l'all. 25 è relativo a una bisarca (car transporter) di marca Fiat estranea al contratto di licenza.

Secondo la convenuta, si tratterebbe di brochure anteriori alla scadenza del contratto di licenza e rimosse dal proprio sito dopo il 30.06.2015.

Sennonché, dall'estratto del sito web di CMC datato 11.07.2018 risulta che varie versioni del modellino in scala “Ferrari D50 1956”, oggetto del cessato contratto di licenza, erano ancora in produzione da parte di ^{Parte} nel 2018 (cfr. pag. 5 dell'all. 48 fasc. attrice), circostanza che, se pure limitatamente a tale modellino in scala, smentisce l'affermazione della convenuta di non avere più fabbricato e venduto, dopo la cessazione della licenza, i modelli in miniatura raffigurati nel catalogo del 2015.

Nel catalogo di CMC aggiornato per l'anno 2018 (all. 19 fasc. attrice), accanto a modellini in miniatura di altre note marche automobilistiche, compare anche il modello della “Ferrari 250 GTO”, prodotto da CMC in vari colori ed edizioni, che tuttavia, come rilevato dalla convenuta, non rientra fra quelli oggetto del contratto di licenza.

Peraltro, la brochure di tale modellino (cfr. all. 20 fasc. attrice) non riproduce il marchio “Official Licensed Product” (presente invece sui modelli in scala oggetto della cessata licenza), ma reca una dichiarazione di CMC in cui si precisa che l'uso dei nomi, simboli, designazione del tipo e altre descrizioni dei fabbricanti è a puro scopo di riferimento e non implica che il modellino in scala di CMC sia un prodotto di tali fabbricanti.

Con riguardo alla produzione, promozione e vendita da parte di ^{Parte} delle riproduzioni in miniatura delle autovetture “Ferrari 250 GTO” (in varie edizioni) e “Ferrari 275 GTB/C”, non oggetto del cessato contratto di

licenza, la stessa è comprovata dall'acquisto di un modellino della Ferrari 250 GTO effettuato nel marzo 2016 da un'agenzia di investigazioni incaricata dall'attrice (cfr. all. 48 fasc. attrice) e dalla pubblicizzazione del modellino della Ferrari 275 GTB/C sul sito internet di CMC (cfr. all. 46 fasc. attrice), ed è riconosciuta per entrambi i modellini dalla parte convenuta nelle proprie difese (pagg. 23 e 26 della comparsa di costituzione), per cui è da considerarsi circostanza pacifica in causa ex art. 115 c.p.c.

Alla luce di quanto precede, con riferimento ai modellini in scala di vetture **CP_1** già oggetto di licenza pubblicizzati e/o venduti da CMC in epoca successiva alla scadenza del periodo di sell-off, si ritiene provato l'inadempimento da parte della convenuta CMC agli obblighi contrattuali di astensione e cessazione dell'uso dei marchi, dei modelli e delle immagini per la promozione, vendita e distribuzione dei modellini; obblighi e divieti da ritenersi in ogni caso contenuti entro il termine quinquennale previsto dall'art. 2596 c.c. e, quindi, validi ed opponibili fino al 30.06.2020".

IV.C. Orbene, rispetto a tali articolate motivazioni, l'unico punto che risulta specificamente impugnato è quello relativo alla prova dell'utilizzo non autorizzato del modello "Ferrari D50", in quanto - come già detto - l'appellante evidenzia che il "documento n.48" è stato erroneamente citato dal Tribunale a tale riguardo, in quanto si riferisce a un diverso modello (i.e. la "Ferrari 250 GTO").

Pur ritenendosi corretto tale rilievo - risultando ciò facilmente verificabile dalla disamina del documento n.48¹⁵ - la Corte evidenzia che - a prescindere da ciò - così come rilevato da parte appellata (cfr., pg. 50 comparsa in appello), "la produzione del modellino della **CP_1** D50 da parte di CMC è provata dai seguenti documenti:

... (B) doc. 46 appellata: nell'elenco di prodotti disponibili compare a pag. 4/11 il Modello Ferrari D50, contrariamente a quanto affermato da ^{Parte} **CP_1** .

Si tratta di documentazione già prodotta in primo grado e che consente di confermare, sia pure mediante il richiamo a tale diversa documentazione, la valutazione finale fatta dal primo Giudice anche in relazione a tale "modello Ferrari D50".

IV.D. Infine, appare infondata la dedotta tardività della produzione dei **documenti nn. 116 e 117** - relativi, rispettivamente, ad un catalogo di CMC dell'anno 2020 ed a uno screen shot tratto dal sito web dell'anno 2023 - in quanto risultano di formazione successiva alla maturazione dei termini

¹⁵ Si tratta della relazione investigativa predisposta da Imovilli Consulting e datata 4 marzo 2016;

istruttori e che sono scaduti nell'anno 2019 - (l'ultima memoria istruttoria, precisa parte appellata a pg. 50 della comparsa in appello, è del 23 ottobre 2019).

Ciò premesso, si osserva che il catalogo del 2020 - così come verificato dal Collegio - contempla i modelli Ferrari D50 (pg. 51) e Ferrari 250GTO (pg. 40).

Il documento n. 117 (lo *screen shot*) conferma la presenza *on line* - a tale momento - di entrambi i modelli da ultimo citati.

Pertanto, tale documentazione risulta ammissibile e rilevante al fine della decisione.

V. Con il **quinto motivo**, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la tutela autorale - **ex art. 2, n.10), Legge 633/1941 e successive modifiche** - a “Ferrari 250 GTO” e “ *Controparte_2* ”.

L'appellante ha premesso che i presupposti di tutela sono normativamente indicati nel “carattere creativo” e nel “valore artistico dell'opera” e che quest'ultimo deve desumersi da una serie di indici oggettivi, elaborati nel tempo dalla giurisprudenza e non necessariamente tutti da riscontrare in concreto, come il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, di qualità estetiche e artistiche, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione in riviste specializzate, l'attribuzione di premi e un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla mera funzionalità dell'opera ovvero la creazione da parte di un noto artista.

A fronte di ciò, l'appellante ha evidenziato, quanto alla *Ferrari 250 GTO*, che la decisione di prime cure non sia corretta in quanto ha valorizzato, essenzialmente, il numero esiguo di esemplari prodotti quale circostanza conseguente al solo fatto che tale modello nasceva per la “12 Ore di Sebring” del 1962; inoltre, quanto all'elevato valore economico, lo stesso “*risponde ad una regola di mercato più che ad un criterio artistico*”, se non supportato dagli ulteriori indici indicati; ulteriormente, il fatto che i vari riconoscimenti siano stati dati da riviste del settore (automobilistico) e, dunque, non si tratta di un'opera di *disegn* apprezzata a livello istituzionale e culturale; infine, che altre vetture dell'epoca (in particolare, la *Jaguar E - Type*) avevano linee del tutto simili e la “coda tronca” era nata, alcuni anni prima, con la “ *Persona_3* ” di Alfa Romeo” alla quale il Tribunale di Torino, con sentenza 31 gennaio 2019, ha negato tutela autorale.

Analoghi argomenti sono stati sviluppati, da parte appellante, in relazione alla **Controparte_2** ” (dalle linee simili - osserva tale parte - alla “Maserati 350 S”), con conseguente richiesta di riforma della statuizione di primo grado.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia da respingere.

V.A. Appaiono necessarie alcune premesse di ordine generale, tenuto conto delle difese svolte sul punto da **CP_1** e che, in particolare, valorizzano gli orientamenti espressi in sede europea dalla Corte di Giustizia, circa i presupposti per il riconoscimento della tutela autorale alle opere di disegno industriale, ritenendosi necessari e sufficienti i (soli) requisiti della creatività e della precisione ai fini della esatta individuazione dell’opera.

Tenuto conto che **CP_1** ha anche proposto appello incidentale - che si esaminerà in seguito - tra l’altro, sempre sulla base di tale premessa, si ritiene necessario sin da ora un breve inquadramento dal punto di vista giuridico.

(i) Così come evidenziato da parte appellante, la giurisprudenza nazionale di legittimità, da tempo è costante nel ritenere che - ai fini della tutela autorale indicata (art. 2, n.10, Legge 633/1941 e successive modifiche) - sia necessario, oltre che il carattere creativo dell’opera, un *quid pluris* costituito dal suo “valore artistico” e la cui prova può avvenire mediante gli indici presuntivi indicati dalla stessa appellante e richiamati in premessa (così, Cass. Civ. n. 11413/2024; n. 33199/2023 e n. 23292/2015).

Il valore artistico non è, dunque, escluso dalla serialità della produzione delle opere di design, ma va valutato alla luce di tali “criteri rivelatori”, di natura oggettiva e che vanno provati dalla parte che invoca detta tutela.

Si ritiene, dunque, necessaria, oltre che la creatività e, dunque, l’originalità e la novità (non necessariamente in senso assoluto) dell’opera dell’ingegno, la scindibilità del suo *valore artistico* dal carattere industriale del prodotto al quale essa è associato, “*scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale possa essere realizzata*” (Cass. Civ. n. 10516/1994).

Invece, quanto alla *creatività ed originalità*, la stessa va verificata non nell'idea in sé, ma nella sua forma espressiva, presupponendosi che l'opera riflette la personalità del suo autore, manifestando scelte libere e creative.

(ii) A livello comunitario, la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi sulla nozione di “opera” ai sensi della Dir. 2001/29/CE sull'armonizzazione del diritto di autore, ha elaborato una nozione autonoma di “opera” suscettibile di protezione autorale, essenzialmente, evidenziando che sono necessari due presupposti cumulativi:

a) è necessario che l'opera sia “originale”, nel senso che deve rappresentare una creazione intellettuale del suo autore, manifestando la sua creatività - tale che, se la realizzazione di un'opera sia stata determinata da esigenze di carattere tecnico e/o funzionale o, ancora, da vincoli che non lascino margine di libertà creativa, l'opera non potrà ritenersi “originale”, nel senso innanzi evidenziato;

b) inoltre, l'opera deve essere “identificabile” con sufficiente precisione e oggettività;

Infine, si è detto che la protezione dei modelli e dei disegni e quella autorale non si escludono a vicenda, potendosi verificare il cumulo della protezione, sussistendone i presupposti.¹⁶

(iii) A fronte dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, diversi sono gli orientamenti che si sono formati nella giurisprudenza di merito: da un lato, ritenendosi che alcuna incidenza gli stessi abbiano sugli accertamenti che devono essere effettuati dal Giudice nazionale ex art. 2 Legge cit.; dall'altro, invece, affermandosi che non debba più essere verificato il requisito del “valore artistico” dell'opera di design; ovvero, secondo una prospettiva mediana, ritenendosi che l'orientamento unionale sia rispettato nella misura in cui si dia maggiore rilevanza al requisito dell'originalità piuttosto che al valore artistico dell'opera (così, in Cass. Civ. n. 8433/2020).

In tale senso si è orientato il Tribunale di Milano, con la statuizione impugnata, laddove a pg. 19 ha evidenziato quanto segue: “... *Il collegio ritiene che i principi espressi dalla giurisprudenza interna possono comunque orientare l'interprete nella ricerca del presupposto di originalità anche*

¹⁶ Fra molte, si citano:

- sentenza 4 dicembre 2025 (cause riunite C-580/23 e C- 795/2023) - caso “MIO”;
- sentenza 11 giugno 2020 (C-833/18) - caso *Persona_4* (caso delle biciclette pieghevoli);
- sentenza 12 settembre 2019 (C-683/17 Cofemel - Sociedade de Vestuário SA c. *C.F._1*);
- sentenza 16 luglio 2009 (C-5/08 Infopaq International c. Danske Dagblades Forening);

come indicato dalla Corte di giustizia, ancorché gli indici individuati dalla prima siano stati elaborati per dare fondamento al presupposto del valore artistico ... la presenza di tali indici nelle singole fattispecie può in effetti costituire un'efficace riscontro anche del più ampio carattere di originalità che dovrebbe costituire il contenuto di una nozione unica dell'opera tutelata dal diritto di autore”.

Ciò premesso, questa Corte ritiene di confermare la valutazione di carattere generale espressa dal Tribunale delle Imprese di Milano, atteso che - seguendo tale interpretazione e, comunque, preso atto della necessaria prevalenza del requisito dell'originalità secondo la nozione comunitaria di “opera di design” già indicata - si ritiene il valore artistico contribuisca a confermare in un'ottica *ex post* l'originalità dell'opera.

Più precisamente, l'originalità va verificata nel momento in cui l'opera di disegno industriale viene creata e immessa sul mercato; il valore artistico invece guarda alla “vita” dell'opera stessa e alla sua “storicizzazione” (Cass. Civ. n. 33100/2023) e, dunque, consente di verificare se e in che misura l'opera stessa sia divenuta “icona” dal punto di vista culturale, sociale o del costume - verifica che va compiuta attraverso gli indicatori oggettivi già in precedenza enunciati.

In altri termini, il riscontro del requisito del valore artistico non appare superfluo, né, tanto meno, incompatibile con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, ma consente - laddove verificato positivamente - di rafforzare la valutazione dell'opera di design in termini di riconoscimento della tutela autorale.

V.B. Fatta tale premessa, quanto alla *Ferrari 250 GTO*,



si osserva che:

(i) in ordine al *requisito della creatività dell'opera*, si ritiene che la circostanza dell'esistenza, in tale epoca, di altre vetture con linee “simili” non sia di per sé circostanza sufficiente a incrinare la valutazione del primo Giudice e ha dato evidenza - mediante richiamo ad altra pronuncia di merito

che ha riconosciuto tutela autorale a tale modello (cfr. Tribunale Bologna, ordinanza 20.6.2020) - della *“spiccata personalizzazione delle linee, delle forme e degli elementi estetici dell’architettura”*.

La “creatività” di tale vettura - come anche evidenziato dal primo giudice - viene innanzi tutto confermata dalle origini di tale vettura e che è nata da un’idea di *Persona_5* nel’60 e che affidò il progetto all’ing. *CP_7* affiancato da un giovane *Persona_6*

Riviste specializzate (docc. nn. 54, 56, 71 appellata) ne hanno evidenziato il design *“forgiato nel nudo metallo del maestro carrozziere Persona_6* - ricordato come il *“maestro dell’alluminio”* (doc. n. 54) - oltre al fatto che è *“bellissima e potentissima”*, garantendo un *“felice e raro equilibrio in cui si sono fusi tutti gli elementi che la compongono”*; *“la CP_1 più desiderabile, la CP_1 per eccellenza, forse l’auto più conosciuta e apprezzata di tutti i tempi, di sicuro la più quotata in assoluto”* (doc. n. 56 cit.).

Sul punto, così come evidenziato da parte appellata (pg. 59 comparsa appello), la creatività della vettura si apprezza nelle cavità frontali circolari, nella sagoma a D delle prese d’aria frontali, nella forma a goccia dei fanali anteriori, nelle protuberanze arrotondate che rendono inconfondibili i lati ed il cofano così come la convessità delle portiere e del lunotto e la cornice rettangolare contenente due coppie di fanali che caratterizzano il retro.

Di conseguenza, l’eventuale presenza - in tale momento storico - di vetture con linee che possono apparire simili e rispetto alle quali peraltro ne è contestata l’anteriorità da parte di *CP_1* - non consente di escludere il requisito in esame, tenuto conto delle peculiarità della vettura considerata e di cui si è data contezza.

Inoltre, sul punto, si osserva che la documentazione citata consente di escludere - per quanto non allegato da alcuna parte - che tali linee siano necessitate da esigenze funzionali e di esclusiva natura tecnica.

(ii) Quanto al *valore artistico*, da valutare alla luce dei criteri oggettivi innanzi evidenziati, la Corte osserva che così come osservato dal Tribunale, si tratta di vettura iconica, in ragione dell’accertato *“apprezzamento estetico negli ambienti specializzati e di collezionismo”*, oltre al fatto che la sua

forma è stata traslata su supporti materiali ed è stata riprodotta in sculture ed ha raggiunto quotazioni elevatissime (“cinquantadue milioni di dollari”).

Tale valutazione appare corretta, così come risulta dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che le riviste specialistiche la definiscono *“la Regina delle auto classiche, la Ferrari per eccellenza, una delle automobili più conosciute ed apprezzate di tutti i tempi”* (doc. n. 53); *“la Gioconda su due ruote”* (doc. n. 58); *“l’auto di riferimento per eccellenza quando si parla di classici”* (doc. n. 55); inoltre, tale vettura è stata oggetto di opere monografiche (doc. n. 59); ancora, il numero di esemplari è molto contenuto, in quanto pari a un totale di trentanove; l’ultimo esemplare è stato battuto all’asta nell’agosto 2018 da Sotheby’s Monterey per 48,4 milioni di dollari, la cifra più alta per un’autovettura e che ha avuto ampia risonanza (doc. n. 57).

Ulteriormente, tale vettura è stata, celebrata con una scultura in bronzo dalla Zecca dello Stato Italiano (doc. n. 61) e viene esposta periodicamente in musei (ad esempio, nel *Musée des Arts Decoratifs di Parigi* o al *First Center for Visual Arts of Nashville* - doc. n. 86).

Tes_1 esperto americano di storia dell’auto, ha così osservato: *“Auto italiana? Bellissima, Rinascimento senza fine. Cos’hanno in comune - origini italiane a parte - giganti come Botticelli, Leonardo, Michelangelo e Raffaello e maestri del design come Gandini, Giugiaro, Pininfarina e*
Per_6 *? Una parola. La stessa che sin dalla sua apparizione, ha indicato al mondo l’incanto di un’epoca nella quale le Arti hanno dato il meglio di sé, rivoluzionando etica ed estetica del Pianeta e toccando vertici mai raggiunti prima e mai più eguagliati dopo: “Rinascimento”* (doc. n. 62 appellata), così ulteriormente rilevando gli autori dell’articolo *“il dubbio che **Tes_1** abbia ragione viene eccome. Si tratta di autentici gioielli provenienti da musei e collezioni private, in rappresentanza di alcune delle più alte espressioni dell’arte italiana del design automobilistico del secondo dopo guerra”*.

Le circostanze sopra evidenziate, complessivamente valutate, appaiono soddisfare gli indici oggettivi, rivelatori del valore artistico dell’opera di design indicati in premessa¹⁷.

¹⁷ Nello stesso senso Tribunale di Bologna 20 dicembre 2023 e che, sempre in relazione alla **Parte_5**, ha evidenziato quanto segue:

“il design della Ferrari 250 GTO ha un valore estetico assoluto che certamente trascende la sua funzionalità e ne fa una vera e propria opera dell’industrial design; la sua perfezione estetica l’ha resa una delle Ferrari più famose, un’icona delle autovetture sportive di lusso e l’autovettura più pagata nel circuito delle opere d’arte [...]”; è stata oggetto di vari articoli e

(iii) A tale fine, il valore d'asta e la pubblicazione di numerosi articoli su riviste specializzate - ritenuti, da parte appellante, quali elementi insufficienti per supportare tali valutazione - risultano, in realtà, solo due dei diversi e ulteriori elementi sopra indicati e che, complessivamente valutati, portano alla conferma della sentenza di primo grado.

(iv) Inoltre - per quanto accertato in concreto - si ritiene, in applicazione dei principi delineati dalla Corte di Cassazione, che - quanto all'elevato valore d'asta - lo stesso sia un indice del fatto che la vettura abbia una sua importanza nel mercato "artistico" piuttosto che solo dal punto di vista commerciale (Cass. Civ. n. 23292/2015).

Infine, quanto al fatto che parte appellata abbia prodotto "riviste specializzate" del settore, ritiene la Corte che si tratta di documentazione rilevante al fine di verificare la valutazione della vettura, nello specifico ambito di riferimento.

V.C. Quanto alla Controparte_2",



Ferrari Testarossa 1958



Ferrari Testarossa 1984

il Tribunale ha accertato, con valutazione che viene condivisa da questa Corte, la sussistenza dei presupposti della tutela autorale, in relazione alla Controparte_2 1958 disegnata dal celebre maestro Persona_6 ed alla Controparte_2 del 1984 disegnata da Pininfarina.

pubblicazioni anche monografiche [...] è stata riprodotta in altre forme di espressione artistica esposte in occasione di eventi pubblici [...] è stata esibita in musei [...]". Dal suo canto, la Sentenza, recependo integralmente le statuizioni del Tribunale di Bologna del 20 giugno 2019 (poi riconfermate nel 2023), ha correttamente accertato che: "A tale vettura, peraltro, è stato già prima d'ora riconosciuto carattere creativo e valore artistico come opera del disegno industriale ad opera della giurisprudenza di merito (Trib. Bologna, ordinanza 20.06.2020), sul rilievo che "la spiccata personalizzazione delle linee, delle forme e degli elementi estetici dell'autovettura de qua hanno fatto della Ferrari 250 GT= un unicum nel suo genere, una vera e propria icona automobilistica" e che "il suo valore artistico ha trovato oggettivo e generalizzato riconoscimento in numerosi premi e attestazioni ufficiali della elevata qualità e del rilevante pregio del design, in copiose pubblicazioni non solo di settore, nella riproduzione attraverso altre forme di espressione artistica (conio; sculture) periodicamente realizzate in occasione di eventi pubblici anche di livello internazionale e in musei, nei quali è stata anche celebrata la grandezza espressiva ed artistica del suo creatore, il celebre designer " Persona_7 , il cui livello artistico è testimoniato, quantomeno indirettamente, dal valore economico raggiunto dai pochissimi esemplari (n. 39) immessi sul mercato (da ultimo, un modello risulta battuto dalla celebre casa d'aste Sotheby per oltre 41 milioni di euro), che, senza dubbio, trascende il valore tecnico funzionale del bene" (pg. 20 sentenza).

(i) Quanto al requisito della originalità, è stato documentato come la linea bassa, larga e slanciata della prima, quasi a cuneo - secondo opinione generale - le conferisce un valore estetico assoluto.

Quanto, poi, alla Controparte_8 , si è scritto che *“per questa linea Pininfarina disegnò una linea innovativa e di notevole impatto visivo caratterizzata da prese d’aria laterali molto pronunciate e da dimensioni più grandi del modello precedente [...] l’erede della serie Boxer fu disegnata da Pininfarina e si presentava visivamente molto diversa dalla genitrice, anche se offriva sempre un’unica motrice a dodici cilindri boxer montata in posizione centrale. Fu abbandonato il profilo a cuneo affilato del frontale, ora sostituito da un musetto molto più arrotondato. Il proseguimento verso la coda dei parafranghi anteriori proponeva uno stilema a linee parallele che divenne la caratteristica più distintiva della vettura e si estendeva ai profondi pannelli di porta, che crescevano in ampiezza verso la fine della loro parte posteriore prima di fondersi con gli ampi parafranghi del retrotreno. Sul pannello posteriore, la coppia di gruppi ottici circolari che per oltre dieci anni aveva contraddistinto le vetture del Parte_6 fu abbandonata. Al suo posto comparve una griglia di elementi orizzontali di color nero satinato che copriva tutto il pannello di coda, sotto la quale si trovavano i gruppi ottici posteriori di forma rettangolare”* (doc. n. 3 CP_1).

Ancora, si è evidenziato che: *“La sua carrozzeria, personale, aggressiva, forse anche un po’ troppo vistosa [...] costituisce un riuscito cocktail stilistico delle recenti tendenze Pininfarina pur conservando la personalità delle sportive di Maranello”* (doc. n. 4 CP_1).

L’originalità e l’elevato livello di creatività è stato tale da essere stata utilizzata quale base per la progettazione di altrettante celebri vetture: *“una sintesi di aggressività ed eleganza mai eguagliata”* (doc. 54 appellata¹⁸), *“da trent’anni il sogno proibito degli automobilisti di tutto il mondo.... Rivestita da un’affascinante carrozzeria che costituisce uno dei migliori esempi del design Pininfarina degli ultimi anni [...] diventata nell’immaginario collettivo un “sogno”, un mito, una leggenda”* (doc. 4 appellata).

Su tali basi, si ritiene che la sola circostanza - evidenziata da parte appellante - che, in tale periodo, vi fossero altre vetture con linee simili non consente di escludere l’originalità dell’opera, così come riconosciuta nel settore di riferimento.

¹⁸ In Motori24, articolo del 28.05.2015;

Ciò che rileva, infatti, a detti fini, è la novità (in senso relativo e non assoluto) di come l'idea dell'autore venga espressa, riflettendo la sua creatività e consentendo di apprezzare le forme esteriori, a prescindere dalle peculiarità tecniche e prestazionali.

(ii) Anche dal punto di vista del “*valore artistico*” il Tribunale di Milano risulta avere adeguatamente evidenziato il fatto che si tratta di vetture oggetto di collezionismo, nonché esposte in mostre e musei, oltre che oggetto di pubblicazioni in riviste di settore e giornali a diffusione nazionale (pg. 21 sentenza).

Oltre a ciò, si aggiunge che - dalle riviste specializzate prodotte in giudizio - emerge che si tratta del “*sogno proibito degli automobilisti di tutto il mondo.... Rivestita da un'affascinante carrozzeria che costituisce uno dei migliori esempi del design Pininfarina degli ultimi anni*” (doc. 4 appellata).

Si è ancora osservato come sia “*giusto sottolineare anche in questo modo che le CP_9 [...] non sono più da tempo considerate opere di un carrozziere ma di un Artista*” (doc. 54 appellata); degli “*autentici capolavori: opere d'arte di pregio assoluto, al cui cospetto si resta a bocca aperta*” (doc. 71 appellata).

Tali vetture hanno acquisito valenza iconica in quanto il nome è nel tempo diventato “*leggendario*” (doc. 4 appellata), tanto da comparire in alcune serie televisive di successo e videogiochi: “*la Controparte_2 è forse la più famosa delle auto della casa automobilistica italiana, nata dal genio di CP_10 è stata utilizzata nella serie televisiva Miami Vice dove i due protagonisti guidano una Ferrari CP_1 Rossa bianca, ed è stata utilizzata anche in molti videogiochi come The Need for Speed, GTA, Vice City Stories, Gta Liberty city Stories e in TOCA Race Driver2*” (doc. 4 appellata).

La Controparte_12 è stata esposta presso la Neue Nationalgalerie di Berlino, rispetto alla cui esposizione la stampa ha evidenziato quanto segue:

“*se l'automobile fosse soltanto un mezzo di locomozione e di trasporto, non sarebbe diventata nell'immaginario collettivo un “sogno”, un mito, una leggenda. Se in qualche caso non raggiungesse anche il livello dell'opera d'arte, non sarebbe entrata nei musei. E forse se non esistesse la CP_1 la quattroruote non sarebbe stata mai accolta in una sede di grande prestigio*”

internazionale qual è la “Neue Nationalgalerie” di Berlino” ... questo avvenimento sta a dimostrare che ormai la cultura materiale non è più accessoria rispetto alle arti decorative: oggetti del genere parlano a tutti, al ricco e al povero, al colto e all’incolto”. ... Nell sala centrale, si possono ammirare altri gioielli meccanici come la mitica CP_2 del '58 ... Naturalmente l'invito della galleria berlinese costituisce per la CP_1 un riconoscimento e una consacrazione” (doc. 4 appellata).

Ancora, la stessa risulta essere stata esposta presso l'Henry Ford Museum di Dearborn per “trent'anni” (doc. n. 92 CP_1 .

Sul valore d'asta di tali vetture - quale valore che trascende indubbiamente il mero valore commerciale - lo stesso è stato documentato in misura pari a 29 milioni di euro, risultando la vettura più costosa mai venduta in Inghilterra (docc. nn. 90 e 91 CP_1 articoli tratti da CP_13 e CorrieredelloSport.it del 7.2.2014).

(iii) Conclusivamente, la Corte ritiene che appaia meritevole di conferma la valutazione già effettuata dal Tribunale delle Imprese.

VI. Con il **sesto motivo** di appello principale, Parte_ impugna la sentenza di primo grado per “l'eccessività della penale fissata dal Giudice di primo grado” - nella misura di euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza del comando di cui al capo c) e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

Si tratta del comando con cui, al capo c), è stata inibita la fabbricazione, importazione, commercializzazione e promozione in Italia dei modelli in scala che riproducono le vetture CP_14 [...] e Controparte_2 , in quanto opere di design industriale.

Ritiene parte appellante che la misura della penale sia eccessiva in quanto i modellini costano mediamente tra i 400 euro e gli 800 euro; la misura della penale è pari a circa venti volte il prezzo di un modellino; quindi, la misura della penale è sproporzionata; inoltre, per il fatto che Parte_ è una piccola società a conduzione familiare e, dunque, chiede che la penale, se del caso, venga contenuta sino ad un massimo di euro 800,00 al giorno.

Ciò premesso, la Corte ritiene l'appello non fondato.

VI.A. La penale svolge la funzione di induzione all'adempimento e, di conseguenza, la fissazione di una penale estremamente modesta non assolverebbe tale compito.

Così, non appare congrua la diversa misura della penale indicata da parte appellante e pari alla vendita di un solo modello al giorno del valore massimo indicato.

La determinazione della stessa - in generale - deve tenere conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del vantaggio che la parte obbligata riceve dall'inadempimento e del presumibile danno a ciò conseguente.

Ciò premesso, la valutazione, effettuata in via equitativa da parte del Tribunale, appare meritevole di conferma.

Innanzitutto, si deve tenere conto della violazione accertata ex art. 2 L.D.A.; oltre del fatto che - a giudizio instaurato e, dunque, a distanza di diversi anni dalla conclusione dei rapporti e del periodo di sell - off (30.6.2015) - l'odierna appellante risultava ancora pubblicizzare e commercializzare i modelli Ferrari citati con un presumibile vantaggio economico conseguente (oggetto di accertamento nel proseguo del giudizio di primo grado).

Ancora, si deve tenere conto della condotta serbata dalla parte, sempre successivamente alla conclusione del rapporto e in sede di audit, così come evidenziata in precedenza - quale condotta sintomatica della scarsa collaborazione ai sensi del contratto di licenza.

Infine, ritiene la Corte che ^{Parte} CP_1 non appare una società "a conduzione familiare", quanto meno nel senso tradizionale del termine, tenuto conto della sua articolata struttura societaria e del suo campo di operatività, essendo attiva in diversi continenti (Europa, America, Cina e Hong Kong).

B. L'appello incidentale di CP_1

[...] ha proposto un unico motivo di appello incidentale, impugnando la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2 n.10) LDA e dell'art. 116 c.p.c., per non avere riconosciuto la tutela autorale alle tre "Ferrari da gara" - "Ferrari 500F2", "Dino156F1" e "312P" - nonché alla Ferrari 250GT Berlinetta Passo Corto/SWB" ed alla "Controparte_3".

In particolare - quanto alle “ CP_1 da gara” - l’appellante incidentale impugna la sentenza di primo grado laddove ha così motivato il rigetto della domanda, in ordine al “requisito della originalità”:

“nessuna delle forme che contraddistinguono le CP_1 da gara (i.e. Ferrari 500 F2, Dino 156 F1, D 50 e 312 P) appare dotata di spiccata originalità rispetto alle forme adottate da analoghe vetture da gara dell’epoca: quelle forme, in effetti, non sembrano riflettere delle scelte libere e creative dell’autore ma appaiono piuttosto dettate da esigenze funzionali e tecniche, legate alla necessità di massimizzare le prestazioni e l’aereodinamica e a garantire, al contempo, la stabilità e l’affidabilità del mezzo” (pag. 21 Sentenza).

Inoltre, quanto al mancato riconoscimento del “valore artistico”, si censura il seguente passo di motivazione: *“quanto alle elevate quotazioni di mercato raggiunte, esse – più che da un intrinseco valore artistico – sembrano dipendere da fattori commerciali e storico-sportivi, ossia dai pochi esemplari rimasti, dalle competizioni in cui quelle vetture hanno gareggiato, dai premi vinti e, in parte, dai piloti leggendari che le hanno guidate e condotte al trionfo”* (pag. 21 Sentenza).

I.A. Quanto alla “ CP_1 500 F2”,



l’appellante incidentale osserva che:

(i) “l’originalità” risulti dalla forma “*agile e slanciata*”, ideata da Parte_7 facendo tesoro dell’esperienza maturata nel 1948 con la 166F2.

Si tratta della “*vettura di Formula 2 progettata da Parte_7 con cui la Scuderia Ferrari ha corso il campionato del mondo del 1952 e 1953. È stata anche la prima CP_1 ad essere concepita con un motore che non fosse il 12 cilindri ed è stata descritta come una vettura a 4 cilindri fra le più spettacolari di sempre (doc. 80 appellata). Con questa vettura il leggendario pilota CP_15 ha vinto il titolo mondiale piloti nel 1952 e 1953 (doc. 2 appellata e doc. 81 appellata)*” (pg. 7 comparsa appello).

(ii) Il “valore artistico” si ritiene provato dal fatto che è stata definita una delle “*tre Ferrari da gara più belle da collezionare*”, così come attestato da riviste di settore (doc. n. 87 appellata), e che è esposta al Museo nazionale dell’automobile di Torino, classificato da *The Times* tra uno dei musei migliori del mondo e ove viene considerato uno “*tra i pezzi più pregiati*” (doc. n. 81 appellata); oltre che al Museo Ferrari di Maranello in occasione della mostra “*anni ‘90*”.

Infine, osserva che è stata riprodotta nei francobolli come “*tributo alle pietre miliari dell’automobilismo bollato*”.

I.B. Quanto alla “FERRARI DINO 1956”,



l’appellante incidentale espone che “è stata la monoposto con cui la Scuderia CP_1 ha gareggiato in Formula 1 nel 1961 e nel 1962: “Disegnata per vincere” (così, *Speed Read Ferrari: The History, Technology and Design Behind Italy's Legendary Automaker* di CP_16 Motorbooks, 2018, cfr. doc. 104 appellata). La 156 F1 è comunemente indicata come la prima CP_1 a motore posteriore, e ha rappresentato una storica rivoluzione culturale in tal senso (doc. 105 appellata). Progettata da Persona_8 con la collaborazione di Persona_9 con Phil Hill ha vinto il campionato piloti e costruttori nel 1961 (docc. 106, 107 appellata)” (pg. 8 comparsa appello).

Gli è stato attribuito “un aspetto attraente e un frontale stilizzato” e il fatto di essere riconoscibile “dal musetto a narici”.

Anche tale vettura è esposta al Museo dell’Auto di Torino ed al museo di Maranello.

I.C. Infine, quanto alla “Ferrari 312P”,



osserva l’appellante incidentale che “Il modello Ferrari 312 P è stato dotato di un motore simile a quello della F1 ma preparato per le gare di durata (doc. 12 appellata). La 312 P è un’autovettura

da competizione (doc. 108 appellata) che nel 1972 ha vinto, al suo esordio, la nota competizione siciliana Targa Florio. In quell'anno, la vettura fece incetta di successi, senza lasciare nulla ai propri avversari (doc. 109 appellata)” - (pg. 9 comparsa appello).

Il modello - si prosegue - *“nasce da un'interpretazione personale di Persona_10 che delle 312P ha detto “ho sempre considerato la 312P come una “mia vettura, ne avevo curato la progettazione insieme a Parte_8 la messa a punto”.*

Attualmente, sono rimasti due esemplari: l'uno, esposto in Svizzera e l'altro, in Francia, al Museo Mas du Clos.

Inoltre, tale vettura è stata presentata allo show di auto storiche di Pebble Beach nel 2009 ed è considerato un *“simbolo di alcuni momenti che hanno segnato la storia di CP_1* (doc. n. 95).

Ciò premesso, questa Corte ritiene che l'appello incidentale non sia fondato, per i seguenti motivi.

(i) Preliminarmente, si richiamano i criteri di carattere generale, già esposti in precedenza, tanto quelli tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza nazionale, quanto quelli affermati, in sede comunitaria, dalla Corte di Giustizia.

Quanto, in particolare, al requisito della “originalità” - che, per le ragioni già dette, in vista del necessario coordinamento fra normativa nazionale e quella comunitaria, ha preminente rilievo - si ricorda che *“quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costruire un'opera (c., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2012,, Football Dataco e c., C-604/10, EU:c: P.IVA_2 , punto 39, e giurisprudenza ivi citata”* (così, C.G. UE, 12 settembre 2019 cit., Parte_9 [...]) e CP_17).

Invero - così come già evidenziato in precedenza - sempre secondo la giurisprudenza unionale (ed anche nazionale), l'oggetto considerato è “originale” nella misura in cui rifletta la personalità del suo autore manifestando scelte libere e creative (così come ribadito, più di recente, con la sentenza C.G. UE del 4 dicembre 2025 - la c.d. sentenza “MIO” già citata).

(ii) Tale principio ha rilevanza nel caso di **CP_1** realizzate ai - soli - fini di competizioni e di gare di velocità ed in relazione alle quali la forma tipicamente “affusolata” appare - innanzi tutto - funzionale ad esigenze di aerodinamica e non espressione di “scelte libere e creative” del *designer*.

Ciò, salvo che risulti allegato e documentato il contrario, con onere di allegazione e prova a carico della parte che invoca la tutela autorale.

(iii) Orbene, con riferimento ai casi in esame, si ritiene corretta la decisione del Tribunale nella misura in cui ha ritenuto che non risulti provata “l’originalità” delle **CP_1** a gara, nei termini sopra ribaditi.

a. Quanto alla “**Ferrari 500 F2**”, si ritiene che le prospettazioni in appello (i.e. la forma “*agile e slanciata*”) non siano tali da superare la valutazione del primo Giudice, in quanto dato meramente descrittivo della forma della vettura e che non dà conto della presenza di elementi di “originalità” sganciati dalla sua “funzione”.

Inoltre, i documenti citati dall’appellante incidentale (così, nel prospetto riassuntivo, di pg. 83 della comparsa, docc. nn. 80, 81, 84, 85, 86 e 87), non appaiono condurre a diversa valutazione, in quanto si tratta di articoli relativi alla storia della vettura ed ai suoi successi in F2 e, a tratti, ne evidenziano le caratteristiche tecniche, soprattutto, del motore (docc. nn. 80 e 81¹⁹); o all’importanza degli spazi museali in cui è stata esposta (così, per il Museo dell’auto di Torino, docc. nn. 80 e 84; per il Museo di Maranello, docc. nn. 85, 86), senza però aggiungere nulla in ordine al tema di indagine; o, in generale, ricordando i successi sportivi o dando evidenza (sempre e solo) alle componenti tecniche (così anche doc. n. 87, v.di pg. 2 su motori, cambio e freni).

b. Quanto alla “**CP_4 156**”, si osserva che le stesse allegazioni dell’appellante incidentale - che evidenziano la storia e i successi dell’auto in questione - non diano evidenza di specifici profili di “originalità” ai fini della protezione autorale.

¹⁹ “Ad accompagnare la sua impresa, in quel lontano 1952, fu la **CP_1 500 F2**. L’auto era spinta da un quattro cilindri aspirato da 2 litri, scelto da **Persona_5** in alternativa ai 750 turbocompressi previsti dal regolamento dell’epoca. Il risultato degli sforzi progettuali fu una delle monoposto più vittoriose della storia della casa di Maranello. Basti dire che ben sette furono i successi conseguiti nel Mondiale del 1952 e altrettanti nel Campionato del 1953, disputati con le macchine di Formula 2. A questi vanno aggiunte la ventina di vittorie raccolte dal bolide del “cavallino rampante” nello stesso biennio, in competizioni non titolate. **CP_15** alla guida della fenomenale monoposto, conquistò il Campionato Mondiale Conduttori in entrambi gli anni, aggiudicandosi sei gare nel ’52 e cinque nel ’53, agevolando così la conquista di due allori Marche per la Casa di Maranello”.

Né i documenti richiamati a supporto (così, docc. nn. 85, 87, 105, 106, 107 - come da prospetto finale di pg. 81 comparsa in appello), portano a diversa conclusione.

Si tratta di articoli che trattano dell'esposizione della vettura in mostre (doc. n. 85 al Museo di Maranello); delle prestazioni tecniche (così doc. n. 87, pg. 3, in relazione alle caratteristiche del motore e ai successi sportivi e doc. n. 105, pg. 4, in relazione ai dati tecnici del cambio e dei freni); dello sviluppo tecnico della vettura (così, doc. n. 106 in modo dettagliato su motore, telaio, cambio e caratteristiche tecniche, oltre che per i successi sportivi e le "impressioni di guida"; nonché doc. n. 107).

c. Anche in ordine alla "**FERRARI 312P**", la Corte osserva che le prospettazioni di parte appellante - come riportate in premessa - diano evidenza della storia della vettura e delle caratteristiche tecniche (in particolare, del motore).

Ugualmente, la documentazione richiamata a sostegno (docc. nn. 95, 109, 110 e 111 - come da prospetto finale, pg. 92 comparsa in appello), non offre altri elementi in ordine alla creatività ed originalità della vettura ex art. 2 LDA.

Si tratta di articoli che si occupano dei successi sportivi o delle caratteristiche tecniche della stessa (così, docc. nn. 109, 110, 111 ove a pg. 4 vengono dati minuziosi dettagli su "*motore e trasmissione*", "*telaio e carrozzeria*").

Si tratta, dunque, di documentazione che non esplicita, né evidenza, dati o elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in esame.

Per tali principali considerazioni, la carenza di prova della "originalità" di tali modelli risulta assorbente rispetto alla valutazione del valore artistico, con conseguente rigetto - sul punto - dell'appello incidentale.

I.D. CP_1 chiede il riconoscimento della tutela autorale in relazione alla "**FERRARI 250 GT BERLINETTA** CP_18 **CORTO / SWB**" ed alla "Controparte_3", ritenendo errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda così motivando:

"non si ritengono sufficientemente accertati gli indicatori obiettivi in grado di attestare il riconoscimento di particolari qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali e

istituzionali, avendo l'attrice dedotto e documentato: (i) per la prima, l'esposizione in una singola mostra, in un concorso di eleganza e nei due musei ufficiali di CP_1 (Museo di Maranello e Museo di Modena); (ii) per la seconda, la riconducibilità all'operato del noto designer Pininfarina e del maestro carrozzerie Per_6 (circostanza di per sé non sufficiente a qualificare un determinato prodotto come opera dell'ingegno), la comparizione nel film "Charlie's Angels" e la partecipazione ad un concorso di bellezza e ad un concorso automobilistico" (pg. 21 sentenza).

Ha ritenuto il Tribunale che tali elementi "non consentano di predicare, rispetto a tali vetture, una prevalenza del valore artistico sull'utilità pratica del prodotto" - con conseguente rigetto della domanda così proposta.

L'appellante incidentale si duole della decisione di primo grado per non avere valutato la documentazione prodotta in giudizio in relazione al requisito della "creatività" e del "valore artistico" (pur ribadendo, anche in tale frangente, che - a suo avviso - i principi affermati in sede comunitaria rendano superfluo l'accertamento di tale secondo requisito - così, pg. 70 comparsa in appello).

Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello incidentale sia - su punto - fondato, per le seguenti principali ragioni.

(i) Innanzi tutto, appare necessario verificare i requisiti indicati, tenendo conto della documentazione richiamata dall'appellante incidentale e la cui valutazione non risulta effettuata con la sentenza impugnata.

Anche in tale caso occorre procedere alla disamina distinta di ciascuna delle vetture considerate.

a. Quanto alla Parte_10 GT Parte_11 ,



(i) in ordine al requisito della originalità, si ritiene che lo stesso sia provato dalla documentazione in atti.

Gli articoli delle riviste specializzate evidenziano l'originalità delle forme e dell'estetica, dando risalto alla linea, complessivamente valutata *“muscolosa ed armonica”* e caratterizzata da *“Un muso cattivo e prestante, non privo di quella sublime grazia che si coglie in tutta l'irresistibile carrozzeria dello splendido gioiello, firmato ancora una volta Parte_12* . È senza ombra di dubbio uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi” (docc. 5, 64, 66 appellata)²⁰; nonché le linee connotate *“da un'originale copertura in plexiglas dei fari, da una calandra molto ovalizzata, dalle feritoie di sfogo in alluminio sulle fiancate anteriori (poi tipiche di tutte le successive “TdF”) e da una coda tonda, con fanalini circolari (o in qualche caso verticali) che s'inserivano armonicamente in quelle linee dolci [...] avevano un fantastico muso affusolato con le carenature aerodinamiche in plexiglas dei fari: la loro linea era di sconvolgente bellezza. La coda, meno arrotondata delle precedenti versioni, aveva delle marcate pinne dove erano inseriti i fanalini verticali posteriori. Sul montante del tetto, queste vetture della 3ª serie, avevano in genere tre feritoie”* (doc. 10 appellata²¹).

Quanto agli interni, si aggiunge che *“Gli allestimenti interni, perciò, furono sempre di foggia sportiva, con orologi dal perimetro cromato, ben visibili sulla plancia dietro il volante Pt_13 a tre razze con corona in legno, sedili in pelle molto avvolgenti e la tipica trapuntatura di pelle nera a rombi cuciti, sul tunnel e sul vano dietro ai sedili. ... Splendida creatura d'alluminio, con il telaio lungo, l'accento francese e il vestito di un grande sarto”* (doc. 10 appellata).

²⁰ In particolare, il doc n. 64 (articolo tratta da Motorsportblog), la definisce, tra l'altro, come *“l'opera d'arte del cavallino rampante”* e che *“ha guadagnato uno spazio eterno nella storia dell'automobilismo”*.

Il doc. n. 66 (articolo di Autoblog del 19.09.2019) titolato *“Ferrari 250 GT SWB: la mitica berlinetta verso i 60 anni”*, evidenzia come sia stata *“una delle migliori espressioni dell'arte creativa a quattro ruote, per il suo fascino e la sua storia”*. Oltre alle caratteristiche tecniche, vengono indicate anche quelle stilistiche, tra l'altro, come segue: *“La sua incantevole linea raggiunge l'apice della bellezza nel volume posteriore, muscoloso ed armonico, che ben si sposa col frontale aggressivo e carico di rabbia corsaiola. Un muso cattivo e prestante, non privo di quella sublime grazia che si coglie in tutta l'irresistibile carrozzeria dello splendido gioiello, firmato ancora una volta Pininfarina”*.

²¹ Articolo tratto da “Automobilismo” del 31.01.2018;

Infine, si osserva che: *“È evidente la maturità raggiunta da Per_6 nella modellazione delle superfici, ora decisamente più “morbide”. Parallelamente l’esecuzione e le finiture sono giunte a un livello che non teme confronti”* (doc. 100 appellata).

“E’ un’autovettura dallo stile particolare, che esprime affilato, con calandra a bocca di pesce, mentre la coda si caratterizza per le esuberanti rotondità ... Particolarmente sinuoso il disegno dei passaruota posteriori, sormontati da una splendida feritoia destinata all'alimentazione, Il lunotto è incapsulato in una cornice che, nella vista laterale, dà continuità al tetto, digradando con due piccole pinne verso il cofano motore” (doc. n. 10 cit.).

Ad avviso della Corte, tali documenti evidenziano l’originalità delle linee e il fatto che appaiono espressione di precise scelte estetiche, da parte del celebre maestro Scaglietti, svincolate da scelte di tipo tecnico o da esigenze funzionali ed esclusivamente prestazionali.

(ii) Il valore artistico e, dunque, la prova della “storicizzazione” dell’opera risulta documentato:

- dal fatto che sia stata creata dalla collaborazione di due noti artisti Per_6 e Pininfarina;
- dalla partecipazione ai più importanti concorsi di “eleganza” a livello mondiale, tra cui il “Concorso Villa D’Este” dal tema *“The Symphony of Engines”*²², quale circostanza che ne conferma la bellezza e la originalità dal punto di vista eminentemente estetico (a prescindere dai profili tecnici);
- dal valore d’asta, risultando battuta da Sotheby’s tra gli otto e i dieci milioni di euro ed all’asta di Monterey Car Week²³ 2019 per oltre otto milioni di dollari - con valori che,

²² Si tratta di un prestigioso evento internazionale dedicato alle auto d’epoca e di design che si tiene annualmente, dal 1929, sulle rive del lago di Como.

Cfr. docc. nn. 102 e 103 Appellata: articoli tratti da Corriere della Sera, Auto Epoca del 24.05.2019 “auto più belle del mondo” e da Omniauto.it.

Doc. n. 100 appellata: “ogni anno, il concorso di eleganza che si tiene a Villa D’Este riserva numerose sorprese. Prima di tutto perché è possibile osservare alcuni dei capolavori della storia della carrozzeria” (articolo di “Pt_14” del 10.01.2013);

²³ Monterey Car Week è uno degli eventi più importanti al mondo per i collezionisti ed appassionati di auto e si tiene annualmente in CP_3, per circa dieci giorni e con aste d’auto d’epoca e gare storiche a Laguna Seca, con il famoso *Pebble Beach Concours d’Elegance*.

tenuto conto di tutte le circostanze indicate, si ritiene che trascendano quello legato alla funzionalità della vettura;

- dal fatto che viene oggi considerata, dalle riviste di settore, un *“gioiello del motorismo”* (doc. n. 64 Ferrari²⁴) e uno dei *“più grandi capolavori di tutti i tempi”* (doc. n. 64 cit.); *“un'icona”* (cfr. doc. n. 66: *“Alcune auto sono autentiche icone: la Ferrari 250 GT SWB è una delle migliori espressioni dell'arte creativa a quattro ruote, per il suo fascino e la sua storia”* (doc. n. 66²⁵ *“è un'auto da sogno, che ogni collezionista vorrebbe nel suo garage ... un autentico capolavoro, entrato a pieno titolo nella storia delle opere a quattro ruote, dove occupa un ruolo di primissimo piano”*; una *“delle migliori espressioni dell'arte creativa a quattro ruote. E' una delle opere del cavallino rampante più belle di sempre”* (doc. n. 67: Autoblog del 5.6.2019); quale vettura appartenente a una *“famiglia di alto lignaggio, che ha scritto la storia dell'auto. Impossibile resistere al fascino di questi gioielli motoristici”*;

Si tratta di circostanze che soddisfano molti degli indici rivelatori del valore artistico di tale vettura e che, valutato unitamente al prevalente requisito dell'originalità, consentono di estendere ad esso la protezione autorale.

b. Quanto alla “ Controparte_3 ”, che è la “versione aperta” della berlinetta 250GT,



(i) dal punto di vista della “originalità” delle linee, viene considerata l’auto più ricercata e una tra le più belle mai prodotte: *“è la testimonianza di ciò che il XX secolo ha reso possibile in termini di*

²⁴ articolo di Motorbloqq.it del 30 gennaio 2014;

²⁵ da Autoblog del 30 aprile 2019;

ingegneria e di design. La gran turismo che batte tutte le gran turismo, questa è l'auto che sogni quando guidi verso tramonto idilliaco ascoltando Hotel California mentre percorri la Route 66"²⁶.

Più nel dettaglio, si apprezzano le proporzioni perfette, la grazia e la delicatezza del parabrezza che conferiscono al modello un'estetica perfetta e sbarazzina (così, doc. n. 2 CP_1 "Era l'auto dei sogni della mia generazione. la sua energia e la sua bellezza sono ancora incomparabili ... quella forma mozzafiato ha spinto l'artista automobilistico ed ex designer CP_19 a inserirle in cima alla sua lista delle grandi auto dalle proporzioni perfette", "con un parabrezza elegante e delicatamente incorniciato per creare il look perfetto per una splendida e slanciata auto sportiva degli anni 50"²⁷).

(ii) Quanto al "valore artistico", si osserva che si tratta, anche in questo caso, di un modello di vettura che nasce dalla collaborazione dei celebri maestri "Pininfarina - Scaglietti".

Inoltre, tale vettura è stata prescelta quale auto della star di Hollywood "Persona_11 nel film "Charlie's Angels" (cfr. doc. n. 73 appellata, articolo tratto da MovieCars - le auto del cinema - Ferrari 250CT SWB California Spyder (1963) - Charlie's Angels: Full Throttle).

La Controparte_3 si è aggiudicata il premio "Pebble Beach - Concours d'Elegance" (doc. n. 77 appellata) e che pure ne conferma il valore "estetico".

La medesima vettura ha anche partecipato alla Monterey Car Week venendo così commentata: "I capolavori di Maranello sono ancora i pezzi più pregiati della Monterey Car Week. Le tre vetture che sono state aggiudicate alle cifre più alte sono tutte CP_1 una 250LM del 1964 per 17.6 milioni di dollari; una 250GT California SWB Spider del 1961, uno dei 37 esemplari con il cupolino a protezione dei fanali, per 16.83 milioni di dollari" (doc. n. 78 appellata).

²⁶ Testo in inglese: "Widely acknowledged as both **the most sought after and most beautiful car ever produced**, the Controparte_3 is a testament to what the twentieth century facilitated in terms of **engineering and design**. The grandtourer to beat all grand-tourers, this is the car you dream of when driving into that idyllic sunset listening to Hotel California as you waft down Route 66" - doc. n. 75 appellata;

²⁷ Testo in inglese: "it was the dream car of my generation. Its energy and beauty are still incomparable ... That **stunning shape** prompted automotive artist and former designer CP_19 to put it high on his list of the greats **perfect proportions**" he observes, "with **graceful**, delicately framed windshield to create the **perfect look** for a beautiful, rakish 1950s sports car".

Ciò, a conferma anche dell'elevato valore d'asta - (cfr., sul punto, oltre al doc. n. 78, i docc. nn. 74, 77 e 79 appellata) e che appare sganciato dal mero valore commerciale e dipendente dalla valenza iconica acquisita da tale vettura, nel tempo.

L'auto California Spyder SWB del 1961, appartenuta all'attore *Persona_12*, è stata venduta - all'attore *Per_13* - all'asta del 18 maggio 2008, a Maranello, da *CP_20* in collaborazione con Sotheby's, al prezzo di euro 7.040.000,00 - la cifra più alta mai registrata per una Ferrari di serie (doc. n. 76 appellata).

I.E. A fronte di tali risultanze documentali, si ritiene che le contestazioni svolte dall'appellata incidentale (così, pgg. 59 e ss. comparsa conclusionale), non appaiano idonee a scalfire le valutazioni espresse.

In particolare, CMC - in relazione a tutte le vetture già disaminate e delle quali *CP_1* ha chiesto la tutela autorale, in via incidentale - in generale, ha osservato che:

- (i) manchi un riconoscimento “trasversale”, nei contesti istituzionali e culturali, delle vetture in questione;
- (ii) manchi l'originalità, in quanto le linee di tali Ferrari sono simili a quelle presenti in altre vetture di tale epoca (pg. 61 comparsa conclusionale CMC).

Fatta tale precisazione, la Corte ritiene che le diverse prospettazioni di CMC non risultino persuasive.

Innanzitutto, l'appellata incidentale, formula tali osservazioni senza distinguere le vetture sopra disaminate e facendo una contestazione “unitaria”, non prendendole in considerazione singolarmente.

Ad avviso di questa Corte, invece, la disamina si impone in relazione a “ciascuna” vettura, avendo caratteristiche estetiche peculiari, oltre che una “storia” non sovrapponibile (in relazione al maestro che le ha disegnate, alle valutazioni che risultano nelle riviste specializzate e che, a seconda della tipologia di vettura, evidenziano determinate caratteristiche, ai premi vinti, ai concorsi di eleganza cui hanno partecipato, ai valori d'asta, al fatto che si siano affermate in ulteriori ambienti quali il cinema, il collezionismo o negli spazi museali, con mostre permanenti e/o temporanee).

Inoltre, l'allegazione dell'appellata incidentale circa il fatto che le forme siano "del tutto normali per l'epoca" (pg. 61 conclusionale CMC cit.) appare generica, oltre che poco chiara, in quanto non si comprende a quali vetture oggetto dell'appello incidentale si voglia fare specifico riferimento.

L'affermazione è poi espressa in via "dubitativa" in relazione alla "carrozzeria Zagato" e che si assume antecedente rispetto ai modelli *CP_1* di cui si discute, fermo restando che i modelli "Zagato" non sono collocati nel tempo, né meglio precisati (non recando l'immagine di pg. 62 della conclusionale di CMC un riferimento temporale).

Tenuto conto di quanto sopra e ribadito che, in ogni caso, l'originalità richiesta ai fini di cui all'art. 2 LDA è in senso relativo e non assoluto, si ritiene che dette contrarie prospettazioni non siano meritevoli di accoglimento.

Quanto, poi, al requisito del valore artistico, per brevità, si richiamano le valutazioni innanzi esposte, per le due vetture alle quali, all'esito dell'appello, si è riconosciuta la tutela autorale, ribadendosi che i concorrenti criteri esaminati appaiano soddisfare, anche sotto tale punto di vista, i presupposti di tutela.

I.F. Conclusivamente, tenuto conto di quanto sopra, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da *CP_1* e in riforma dei capi b), c) e d) della sentenza di primo grado, si accertano i presupposti di protezione autorale, così come delle pronunce a ciò conseguenti, ai modelli "Ferrari 250GT Berlinetta Passo Corto/SWB" e "*Controparte_3*".

C. Le spese del giudizio di appello

Si premette che la sentenza di appello, avverso la sentenza non definitiva di primo grado, che affronta tutte le questioni proposte deve regolare le spese del gravame (Cass. Civ. n. 21978/2019).

Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese di lite, compensate nella misura di 1/5, vengono poste, per la restante parte, a carico di CMC.

La liquidazione avviene in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri prossimi ai massimi tariffari, tenuto delle articolate questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che ha escluso la fase istruttoria).

Quanto al valore della causa di appello, si ritiene che le domande di valore indeterminato siano di particolare importanza, per oggetto e complessità delle questioni giuridiche affrontate, così che il valore preso a riferimento è quello sino ad euro 520.000,00 (così, art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 e succ. modifiche) e risulta superiore alle domande aventi valore determinato (Cass. Civ. n. 22719/2022²⁸).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:

- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da *Parte_1* [...] nei confronti di *CP_1* e in parziale riforma del capo f) della sentenza non definitiva n. 1796 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, che per il resto conferma, condanna [...] *Parte_1* al pagamento, a titolo di penale, in favore di *CP_1*, della somma pari ad euro 338.482,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da *CP_1* e in parziale riforma dei capi b), c) e d) della sentenza di primo grado, accerta la sussistenza dei presupposti della tutela autorale e delle conseguenti pronunce inibitorie anche in relazione ai modelli “*Controparte_3*” e “Ferrari 250GT Berlinetta PASSO Corto /SWB”. Fermo il resto;
- condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *CP_1*, delle spese di lite del presente grado di giudizio e che, compensate nella misura di 1/5, liquida, per la restante parte, in euro 11.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026

²⁸ “In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile”.

Il Consigliere estensore

Manuela Cortelloni

Il Presidente

Marianna Galioto